

TOPONOMASTICA E PLURALISMO LINGUISTICO NELLA SPAGNA AUTONÓMICA

Valeria Piergigli*

Abstract

La toponomastica è un settore sensibile, forse più di altri, in considerazione della percezione visiva e immediata che offre della predisposizione di un dato ordinamento nei confronti delle identità culturali presenti sul territorio. Il contributo esamina la regolamentazione della toponomastica nell'ordinamento spagnolo, avendo riguardo sia alla macro-toponomastica che alla micro-toponomastica; apposita attenzione è inoltre rivolta alla disciplina dell'uso delle lingue nella toponomastica e nella segnaletica stradale. Obiettivo principale del lavoro è quello di evidenziare, anche in una prospettiva comparata, l'evoluzione e le problematiche dell'approccio spagnolo alla formazione del "paesaggio linguistico", la cui disciplina è intimamente connessa agli sviluppi della normativa, soprattutto *autonómica*, adottata per la promozione dei diritti linguistici e del pluralismo culturale di questo Paese.

Parole chiave: toponomastica; lingue di Spagna; patrimonio culturale.

TOPONYMY AND LINGUISTIC PLURALISM IN THE SPAIN OF THE AUTONOMOUS PROVINCES

Abstract

Abstract: Toponymy is a sensitive issue, perhaps more sensitive than others, for it offers a visual and unmediated expression of the way regulations are implemented in regard to the cultural identities present in a given territory. This paper examines the regulations on toponymy in Spanish law from both the micro and macro perspectives; it also explores requirements on the use of language(s) in street names and road signage. The primary objective of this paper is to present an account—comparative in places—of the evolution and problematics of the Spanish approach to the formation of the “linguistic landscape”, a field which is closely related with changes in legislation, especially regulations introduced at the autonomous community level and designed to promote language rights and cultural pluralism in Spain.

Keywords: toponymy; languages of Spain; cultural heritage.

*Valeria Piergigli, professore ordinario di Diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Siena, per l'anno accademico 2019/20 in regime di convenzione presso il Dipartimento di Economia della Università Roma Tre. valeria.piergigli@unisi.it

Articolo ricevuto el 17.09.2019. Valutazione: 28.10.2019. Accettazione della versione finale: 27.11.2019

Citazione consigliata: Piergigli, Valeria. (2019). Toponomastica e pluralismo linguistico nella Spagna autonómica. *Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law*, 72, 21-43. <https://doi.org/10.2436/rld.i72.2019.3359>

Sommario

- 1 Introduzione al tema. “Paesaggio linguistico” e tutela minoritaria
- 2 Le indicazioni del diritto internazionale per la standardizzazione dei nomi geografici e la regolamentazione della toponomastica nelle aree mistilingui
- 3 Toponomastica e politiche linguistiche in Spagna: le competenze dello Stato centrale
- 4 La disciplina della toponomastica nelle Comunità autonome con lingua co-ufficiale
- 5 I toponimi come espressioni identitarie e del patrimonio culturale immateriale
- 6 Conclusioni. L’esperienza spagnola e il diritto comparato: luci e ombre

1 Introduzione al tema. “Paesaggio linguistico” e tutela minoritaria

La toponomastica è la scienza che si occupa della raccolta e dello studio dei nomi propri di luoghi pubblici o a fruizione pubblica nella loro origine, storia e significato. In quanto tale, essa adempie a molteplici finalità. Accanto a quella eminentemente pratica, di conoscenza e identificazione di luoghi e oggetti geografici, i toponimi rispondono a una funzione comunicativa e di carattere culturale, nonché a una funzione simbolica che vale a individuare non soltanto determinate aree geografiche, ma anche le popolazioni che in quelle aree hanno vissuto e risiedono stabilmente. In questo modo, gli individui e le collettività contribuiscono a mantenere vivo e vitale il loro rapporto col territorio e a difendere sia i luoghi che le rispettive denominazioni da pericoli erosivi e da tentativi esterni, volontari o meno, di mutamento. Il requisito della chiarezza e la garanzia della tendenziale immutabilità delle denominazioni pubbliche costituiscono, al tempo stesso, premessa e corollario delle operazioni formali di individuazione dei nomi di luogo, che sono di solito espressi nella lingua ufficiale dello Stato.

L’attribuzione di nomi alle località – siano queste identificative di enti territoriali ovvero di singole porzioni geografiche – così come la loro variazione assumono particolare rilevanza qualora i luoghi da denominare siano evocativi di appartenenze a comunità specificamente connotate da fattori di differenziazione – quali la lingua e la cultura – rispetto al resto della popolazione nazionale o alla collettività localmente maggioritaria. In queste circostanze, il mantenimento o il recupero dei nomi di luogo ad opera delle autorità locali assolve, oltre alle funzioni strettamente descrittive, la finalità ulteriore di salvaguardare e rendere visibilmente percepibili le peculiarità delle singole comunità alloglotte, sempre che queste siano consapevoli della loro specificità e animate dalla volontà di preservare il proprio corredo di valori culturali e simbolici. Peraltro, come dimostra ampiamente l’esperienza comparata, l’espressione dei toponimi in lingue diverse dalla lingua ufficiale dello Stato contribuisce a esaltare la dimensione collettiva della tutela minoritaria e si inserisce nel vasto catalogo delle misure positive dirette alla garanzia degli usi pubblici delle lingue delle minoranze.

La compattezza di queste comunità, la concentrazione entro aree geografiche definite, l’autoctonia, la densità demografica, congiuntamente alla volontà degli appartenenti di salvaguardare il loro vincolo di solidarietà sono i presupposti dai quali gli ordinamenti di democrazia pluralista generalmente muovono per la protezione e promozione delle lingue minoritarie e dei diritti linguistici dei parlanti, soprattutto allorché – ed è l’ipotesi più frequente – venga privilegiato il criterio di territorialità piuttosto che quello di personalità della tutela. L’impiego della lingua minoritaria nella toponomastica è strettamente legato alla individuazione degli ambiti territoriali: più che in altri settori di intervento, il principio territoriale per la protezione delle identità minoritarie si esprime infatti, per ragioni intrinseche alla stessa scienza toponomastica, nella determinazione dei nomi di luogo. A tal fine, diventano preliminari la definizione del concetto stesso di “territorio” in cui la lingua minoritaria è praticata, nonché eventualmente l’accertamento – e la verifica periodica – del numero dei parlanti e/o la delimitazione dei contesti geografici di riferimento mediante opportuni procedimenti formali da parte delle autorità competenti. In proposito, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa nel 1992 e in vigore dal 1998, definisce il “territorio” come l’area geografica in cui la lingua regionale o minoritaria¹ costituisce il modo di espressione di un numero di persone che giustifica l’assunzione delle diverse misure di protezione e promozione previste dalla Carta stessa (art. 1, lett. b), tra le quali compare l’impiego o l’adozione dei toponimi tradizionali (art. 10, 2° comma, lett. g).

Una volta deciso di riconoscere il pluralismo linguistico nelle denominazioni di località, il legislatore deve affrontare il problema ulteriore relativo alle operazioni di scrittura, traduzione e rappresentazione grafica dei nomi geografici. In altre parole, dopo che i toponimi sono stati individuati e ricostruiti con l’ausilio delle scienze storiche, geografiche, linguistiche e con l’impiego di fonti sia documentarie che orali, i profili di maggiore criticità, e non soltanto dal punto di vista giuridico, attengono alla scelta del criterio più idoneo per rendere visibili le denominazioni così acquisite e delle modalità pratiche per la loro trascrizione. Posto che il toponimo non è separabile dal segno linguistico che lo rappresenta, la trascrizione dei nomi di luogo presuppone l’esistenza di un idioma dotato di alfabeto e regole grafiche, a prescindere dal fatto che si tratti di lingua ufficiale dello Stato o di una lingua regionale o minoritaria, eventualmente priva del carattere della

¹ Ai sensi dell’art. 1 della Carta europea, con l’espressione “lingue regionali o minoritarie” si intendono le lingue “praticate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di questo Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello stato e differenti dalla/e lingua/e ufficiale/i di questo Stato”.

ufficialità. Tuttavia, può accadere che la lingua in cui i toponimi devono essere riportati non sia sorretta dalla scrittura, ma tramandata in forma dialettale o comunque solo oralmente: simile situazione rende tutt'altro che agevole l'opera di codificazione dei toponimi. D'altra parte, non è infrequente che un idioma minoritario – specialmente se affidato alla prevalente tradizione orale o non sorretto da uno Stato-patria oltre i confini nazionali – si articoli in una pluralità di varianti linguistiche all'interno di una stessa regione o di regioni diverse di un medesimo Stato. In tali ipotesi, qualunque uso pubblico di quell'idioma dovrebbe essere preceduto da una operazione di normalizzazione linguistica, in modo da pervenire, con il contributo di linguisti ed esperti, alla individuazione di una lingua comune o unificata.

Qualora per la determinazione dei nomi di luogo nelle aree mistilingui l'ordinamento opti, anziché per un regime di monolinguisma, per l'uso congiunto della lingua di Stato e della lingua minoritaria (ufficiale o meno) si pone poi il problema relativo ai caratteri tipografici con i quali esprimere il toponimo nell'idioma diverso da quello nazionale. La scrittura dei nomi nella lingua di Stato e in quella minoritaria può risultare differenziata dall'uso delle lettere, rispettivamente maiuscole e minuscole, dall'impiego di caratteri grandi e piccoli, spaziosi o meno; e ancora, la rilevanza della denominazione nella lingua di Stato può essere messa in risalto dal fatto di precedere quella scritta nella lingua minoritaria ovvero il toponimo espresso nell'idioma locale può venire collocato tra parentesi o dopo una virgola e fatto seguire a quello corrispondente nella lingua nazionale o, infine, per l'indicazione nella lingua minoritaria accanto a quella nella lingua ufficiale la grafia o i cartelli utilizzati possono essere diversi o di differente colore oppure, al contrario, può essere prescritto che i caratteri grafici siano della stessa grandezza e dimensione per entrambe le denominazioni.²

Si è precisato all'inizio che i toponimi devono assolvere a esigenze di certezza giuridica e, infatti, la tendenza generalmente riscontrabile è quella della loro immutabilità e conservazione, salvo quando sia opportuno cambiare i nomi per sopraggiunte esigenze di tutela linguistica o per rimediare alle oppressioni del passato. I regimi autoritari e le politiche nazionalistiche tendono a cancellare i toponimi tradizionali, così come qualunque forma di riconoscimento delle identità minoritarie e del pluralismo linguistico. Emblematici sono stati, nel secolo scorso, l'avvento e il declino di alcune autocratie europee (fascismo, franchismo) e del regime socialista nella Unione Sovietica, che hanno determinato – tra l'altro – cambiamenti e sostituzioni cicliche di toponimi, i quali hanno conosciuto forme espressive diverse in connessione con i rivolgimenti ideologici e i mutamenti delle politiche linguistiche nazionali. L'affermazione di regimi pluralisti e democratici produce pertanto l'esigenza di recuperare o rettificare le denominazioni geografiche eventualmente cancellate o modificate nelle epoche precedenti. A tal fine, il Comitato consultivo, che monitora l'attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa del 1995 e in vigore dal 1998, non lesina raccomandazioni agli Stati e suggerisce di abbattere gli ostacoli, burocratici ed economici, che frequentemente impediscono o ritardano il ripristino dei toponimi nelle forme originarie.³

Sotto altro profilo, divisioni forzose delle popolazioni locali e mutamenti delle denominazioni geografiche possono discendere dalla ridisegnazione dei confini amministrativi all'interno di uno Stato oppure delle stesse frontiere nazionali a causa di eventi bellici, lotte per l'indipendenza e l'autodeterminazione, annessioni o secessioni più o meno pacifiche con conseguente formazione di nuove sovranità e comunità minoritarie. È quanto accaduto all'inizio degli anni '90 del secolo scorso, ad esempio, alla comunità nazionale italiana – storicamente concentrata nei territori corrispondenti alle aree geografiche dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia – che si è trovata artificialmente smembrata dal confine di Stato eretto tra le Repubbliche di Slovenia e Croazia all'indomani della dissoluzione della Jugoslavia, con ciò determinandosi l'esigenza di riformulare lo statuto della tutela, anche nel settore della toponomastica, nelle zone di insediamento ricondotte sotto le nuove sovranità.⁴

Il presente contributo si concentrerà sulla regolamentazione della toponomastica nell'ordinamento spagnolo, avendo riguardo sia alla macro-toponomastica (o toponomastica maggiore, comprensiva delle denominazioni degli enti locali) che alla micro-toponomastica (o toponomastica minore, comprensiva dei nomi di fiumi,

² Per un approfondimento di questi temi nel diritto comparato, oltre a quanto si riferisce *infra* §6, v. in dottrina de Vergottini, G., Piergigli, V., (a cura di), *Topographical Names and Protection of Linguistic Minorities*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011.

³ Cfr. i vari cicli delle *Compilation of Advisory Committee Public Opinions: article by article* (<https://www.coe.int/en/web/minorities/compilation-of-opinions>)

⁴ Cfr. de Vergottini, G., Piergigli, V., (a cura di), *La toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia*, vol. I Profili giuridici, Firenze, Istituto Geografico Militare, 2009.

montagne e altri luoghi geografici), senza trascurare la disciplina dell'uso delle lingue nella odonomastica (o toponomastica urbana) e nella segnaletica stradale⁵. Si cercheranno in tal modo di evidenziare, anche in una prospettiva comparata, le peculiarità e l'evoluzione dell'approccio spagnolo alla formazione del "paesaggio linguistico", la cui disciplina è intimamente connessa agli sviluppi della normativa, soprattutto *autonómica*, adottata per la promozione dei diritti linguistici e del pluralismo culturale di questo Paese.

2 Le indicazioni del diritto internazionale per la standardizzazione dei nomi geografici e la regolamentazione della toponomastica nelle aree mistilingui

Per ragioni che si possono agevolmente intuire, il dato normativo internazionale, almeno quello di origine pattizia, su queste tematiche è piuttosto esiguo. La competenza diretta alla individuazione e alla regolamentazione delle lingue regionali o minoritarie e delle minoranze linguistiche, così come l'approvazione delle norme generali relative alle denominazioni geografiche sono infatti solitamente ricondotte alle autorità nazionali, in quanto considerate questioni a elevato tasso di politicità e afferenti alla sovranità dei singoli Stati. Come la bandiera, l'inno, la lingua, i toponimi sono simboli del potere politico, statale o locale a seconda dei casi. Pertanto, gli organismi internazionali e le loro sedi specializzate possono al più predisporre raccomandazioni, standard comuni, principi di *soft-law*⁶ e soltanto raramente si spingono a dettare, non senza difficoltà nella fase dei negoziati che si traducono in altrettante tortuosità lessicali, veri e propri obblighi giuridici. In quest'ultima ipotesi, l'accettazione degli impegni sanciti all'interno di trattati o convenzioni multilaterali è comunque rimessa alla autonoma decisione dei governi nazionali, manifestata attraverso il deposito degli strumenti di ratifica e l'eventuale formulazione di riserve rispetto a specifiche disposizioni.

Sta di fatto che, dalla metà del secolo scorso, la comunità internazionale, sia pure in maniera prudente, ha cominciato a occuparsi di toponomastica, disciplina che involge – come accennato – profili tecnici di particolare complessità allorché i territori o le località da (ri)denominare siano espressivi di comunità di lingua e cultura minoritaria. In queste situazioni, l'obiettivo della "standardizzazione" – da perseguire sia a livello nazionale che internazionale – dei nomi geografici diventa essenziale proprio per cercare di assicurare la chiarezza delle comunicazioni, la quale a sua volta è funzionale allo sviluppo socio-economico, oltre che alla garanzia delle identità minoritarie presenti sul territorio. Alle svariate risoluzioni e raccomandazioni, che gli organismi specializzati delle Nazioni Unite ormai da diversi decenni dedicano a questi aspetti, si devono aggiungere le esplicite obbligazioni formulate nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, documenti sopra richiamati e ratificati da numerosi Paesi aderenti al Consiglio d'Europa⁷ che ospitano sui rispettivi territori gruppi alloglotti di antico insediamento.

Più in dettaglio, all'interno del Consiglio economico e sociale dell'ONU è attivo un Gruppo di Esperti,⁸ il quale riferisce periodicamente alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla standardizzazione dei nomi geografici, che si riunisce ogni cinque anni e che nel tempo ha prodotto oltre duecento risoluzioni per provare ad armonizzare, secondo apposite linee-guida, le innumerevoli questioni tecniche che l'attribuzione dei toponimi pone specialmente nelle aree dove sono stanziati comunità minoritarie e popolazioni autoctone.⁹ In proposito, forse il più noto di questi documenti è la *Recommendation D-Multilingual Areas*, racchiusa all'interno della Risoluzione n. 4 che concludeva la Conferenza inaugurale di Ginevra del 1967. Rivolta alla standardizzazione dei toponimi nei territori plurilingui, la menzionata raccomandazione, con previsioni

5 Cfr. Marín i Díaz Guerra-Llobet, F., Vernet i Llobet, J., «[El règim jurídic de la llengua en la retolació pública, la toponímia i la denominació dels ens locals a Catalunya](#)», in *Revista de Llengua i Dret*, n° 16, 1991, p. 87.

6 V. in proposito le Raccomandazioni di Oslo sui diritti linguistici delle minoranze nazionali del 1998, dove alla Raccomandazione 3, si legge: "In areas inhabited by significant numbers of persons belonging to a national minority and when there is sufficient demand, public authorities shall make provisions for the display, also in the minority language, of local names, street names and other topographical indications intended for the public". Sulla regolamentazione della toponomastica nel diritto internazionale, cfr. Hilpold, P., "Topographic names and international law", in de Vergottini, G., Piergigli, V., (a cura di), *Topographical Names*, cit., p. 85 ss.

7 I testi delle due convenzioni, lo stato delle ratifiche ed i rapporti periodici degli Stati parti, così come i pareri e le raccomandazioni degli organismi di monitoraggio, sono reperibili al sito: <http://conventions.coe.int>

8 Si tratta del *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN), istituito già nel 1959 e così ridenominato nel 1973. Sulla attività di questo organismo specializzato, v. il sito web: <https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2019-new-york-ungegn-1st-session>

9 Finora, la Conferenza si è riunita undici volte. Le risoluzioni, adottate tra il 1967 e il 2017, sono consultabili al sito: <https://unstats.un.org/unsd/ungegn/resolutions>

di ampia portata, invitava le autorità nazionali a determinare i toponimi in ognuna delle lingue ufficiali del Paese e in altre lingue “*as appropriate*”; raccomandava chiarezza, in termini di eguaglianza o precedenza, nella indicazione delle denominazioni ufficiali; ricordava l’obbligo di pubblicare i toponimi ufficialmente riconosciuti nelle mappe e nei dizionari geografici che devono essere costantemente aggiornati a fini di trasparenza e conoscibilità. Il documento non faceva cenno a requisiti ulteriori di natura sostanziale, come quello del numero dei parlanti cui subordinare l’attribuzione delle denominazioni nelle zone mistilingui, rimettendo ogni decisione alla discrezionalità e alla sovranità dei singoli Stati.

Successive risoluzioni hanno ribadito i criteri enunciati e rivolto specifica attenzione alle problematiche legate alla individuazione dei toponimi nelle zone ove sono impiegate lingue regionali, minoritarie, indigene, senza omettere di considerare i nomi geografici quali espressione del patrimonio culturale immateriale di una determinata collettività, con implicito riferimento ai contenuti della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003.

In sintesi, attraverso l’impegno costantemente profuso per la standardizzazione dei nomi di località indicati in lingue diverse dalla lingua di Stato, per la conseguente diffusione delle informazioni sui nomi standardizzati e per l’adozione di un sistema uniforme di romanizzazione per grafie e alfabeti non latini, la comunità internazionale continua a offrire un contributo autorevole, sia pure indiretto e sempre estremamente rispettoso per le scelte nazionali, al rafforzamento della tutela del pluralismo linguistico. In verità, si tratta di un contributo parziale e nel complesso scarsamente efficace, anche per la diminuita partecipazione degli Stati nel corso del tempo alla attuazione delle raccomandazioni prodotte dal sistema delle Conferenze.¹⁰

Analoga cautela nell’approccio alla controversa questione toponomastica nei territori abitati da comunità minoritarie si coglie nel testo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali. La stessa formulazione dell’art. 11, 3° comma, è rivelatrice delle criticità incontrate in occasione della sua stesura e testimonia la soluzione di compromesso alla fine raggiunta in seno alla assemblea del Consiglio d’Europa. Il risultato è certamente apprezzabile, trattandosi di una previsione racchiusa all’interno di un trattato multilaterale che impegna le Parti contraenti ad assumere una serie di obbligazioni nei confronti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali e a tutela dei loro diritti, ma mostra evidenti limiti che soltanto la buona volontà dei sottoscrittori, in fase di attuazione, può far superare.¹¹ La norma citata non impone propriamente un dovere, ma richiede semplicemente che gli Stati firmatari si sforzino (*shall endeavour*), nell’ambito dei rispettivi sistemi legislativi e tenendo conto delle loro specifiche condizioni, affinché sia data visibilità alle denominazioni tradizionali locali, nonché ai nomi delle strade e alle altre indicazioni topografiche rivolte al pubblico anche nella lingua minoritaria. Non è quindi prescritto un obbligo per gli Stati di favorire l’impiego esclusivo della lingua minoritaria. D’altra parte, la disposizione non implica il riconoscimento ufficiale delle denominazioni locali che siano espresse nelle lingue diverse da quella di Stato.¹² La garanzia del bilinguismo nella toponomastica può operare soltanto in presenza di una “domanda sufficiente”, in tal senso manifestata dai membri della collettività minoritaria, e limitatamente ai territori tradizionalmente abitati da un rilevante numero di persone appartenenti a una minoranza nazionale. *L’incipit* della disposizione riecheggia quello analogo dell’art. 27 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sembra escludere aprioristicamente la condizione delle minoranze di più recente formazione, come sono quelle composte da gruppi di immigrati, regolarmente residenti e divenuti stanziali, la cui identità culturale dovrebbe essere parimenti tutelata attraverso il bilinguismo visivo, non soltanto negli esercizi commerciali ma probabilmente anche nelle denominazioni dei rispettivi luoghi di insediamento.¹³

10 In proposito, v. le considerazioni di Hilpold, P., «Topographic names», cit., pp. 90-91.

11 Come recita l’art. 2 della Convenzione-quadro: “The provisions of the framework Convention shall be applied in good faith, in a spirit of understanding and tolerance and in conformity with the principles of good neighbourliness, friendly relations and co-operation with States”. Per un commento all’art. 11, cfr. de Varennes, F., «Article 11», in Weller, M., (ed), *The Rights of Minorities: A Commentary on the European Framework Convention for the Protection of National Minorities*, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 329 ss.

12 Cfr. il Rapporto esplicativo della Convenzione-quadro, §70.

13 Ai sensi dell’art. 11, 3° comma: “In areas traditionally inhabited by substantial numbers of persons belonging to a national minority, the Parties shall endeavour, in the framework of their legal system, including, where appropriate, agreements with other States, and taking into account their specific conditions, to display traditional local names, street names and other topographical indications intended for the public also in the minority language when there is a sufficient demand for such indications”. L’art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 recita: “In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their

Sulla implementazione degli impegni assunti, e testimoniata dai rapporti periodici trasmessi dagli Stati parti della Convenzione-quadro, vigila – come già accennato – il Comitato consultivo che, a proposito della attuazione dell’art. 11, 3° comma, non manca di richiamare l’attenzione, a fini di certezza giuridica, sulla necessità di criteri chiari e precisi nella esposizione al pubblico dei toponimi nelle lingue minoritarie. Quanto al requisito della “domanda sufficiente”, e dunque della individuazione da parte dei singoli Stati della soglia minima da cui far discendere la garanzia della toponomastica nella lingua della minoranza, i pareri dell’organismo di monitoraggio rivelano una sorta di “doppio standard”, apparentemente discutibile da un punto di vista giuridico, ma in realtà calibrato sul livello di tutela già conseguito da ciascun ordinamento e modulato in maniera flessibile, sulla base della sensibilità dimostrata nel tempo dai singoli Paesi a favore delle collettività alloglotte presenti nei rispettivi territori.¹⁴ Lo scopo è, in ogni caso, quello di concorrere a elevare lo standard della protezione, anche mediante l’impiego delle lingue minoritarie nelle denominazioni di luoghi e oggetti geografici.

Di minore impatto sulla disciplina della toponomastica è il testo dell’art. 10, 2° comma, lett. g) della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, documento che, diversamente dalla menzionata Convenzione-quadro, è incentrato sulla protezione delle lingue piuttosto che dei diritti linguistici ed è inoltre caratterizzato da un peculiare approccio à *la carte* nella selezione degli obblighi da sottoscrivere da parte degli Stati. L’impiego della lingua regionale o minoritaria nella toponomastica è subordinato al fatto che il numero di residenti che praticano la lingua stessa sia “tale da giustificare” l’adozione di quella misura. Più precisamente, alle autorità locali e regionali è prescritto di impegnarsi per favorire l’uso o l’adozione dei toponimi nelle lingue regionali o minoritarie, eventualmente in aggiunta alla denominazione nella lingua di Stato, lasciando intendere la possibilità sia di recuperare toponimi tradizionali, sia di tradurre nelle lingue delle minoranze toponimi di nuova formazione.¹⁵

Nel complesso, le lacunosità, le imprecisioni, le ambiguità che traspaiono dalle previsioni che si sono richiamate non fanno che confermare il tecnicismo, ma altresì la politicità e la delicatezza che le scelte in materia di toponomastica, specialmente nelle aree ove risiedono collettività di lingua e cultura minoritaria, inevitabilmente presentano. Le indicazioni, vincolanti o meno, degli organismi internazionali finiscono per rinviare alla discrezionalità e alla sensibilità delle autorità nazionali, alle quali resta affidata in definitiva l’effettiva implementazione delle misure di tutela delle minoranze linguistiche, incluso l’impiego della toponomastica tradizionale in quanto manifestazione della identità minoritaria.

3 Toponomastica e politiche linguistiche in Spagna: le competenze dello Stato centrale

Passando all’esame della normativa statale in materia di toponomastica, è imprescindibile almeno un cenno ad alcune disposizioni racchiuse nel testo della Costituzione democratica del 1978, che segnano la svolta rispetto al regime di monolinguisma e di *castellanización* ortografica dei toponimi imposto dal franchismo e fanno da cornice alle politiche linguistiche adottate progressivamente dalle autorità regionali e locali. Premesso che la nozione di “minoranza” – etnica, linguistica o nazionale – non si addice propriamente all’approccio prescelto dalla Spagna verso la tutela del pluralismo linguistico e culturale,¹⁶ il preambolo della Costituzione proclama, tra l’altro, la volontà della Nazione di proteggere le culture, tradizioni, lingue e istituzioni degli spagnoli e dei popoli della Spagna. Seguono, nel Titolo preliminare, la garanzia del diritto

own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language”.

14 Pertanto, il Comitato consultivo ha ritenuto ugualmente legittime le normative adottate da alcuni Paesi che, ai fini della determinazione della “domanda sufficiente” richiesta dall’art. 11, 3° comma della Convenzione-quadro, fissano la percentuale di appartenenti a una minoranza nazionale in una forbice compresa tra il 10% (es. Austria) e il 25% (es. Repubblica Ceca). In proposito, si vedano i commenti di Hilpold, P., «Topographic names», cit., p. 103 ss. e de Varennes, F., «Article 11», cit., pp. 344-345. Si veda inoltre Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, *Thematic Commentary no. 3. The Language Rights of Persons Belonging to National Minorities Under the Framework Convention, Adopted on 24 May 2012*, Strasburgo, 5 luglio 2012, pp. 20-21.

15 Ai sensi dell’art. 10, 2° comma, lett. g): “In respect of the local and regional authorities on whose territory the number of residents who are users of regional or minority languages is such as to justify the measures specified below, the Parties undertake to allow and/or encourage [...]: the use or adoption, if necessary in conjunction with the name in the official language(s), of traditional and correct forms of place-names in regional or minority languages”.

16 L’art. 6 della Costituzione italiana, invece, stabilisce espressamente che “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

all'autonomia delle "nazionalità e delle regioni" che compongono l'unità indissolubile della Nazione (art. 2), il riconoscimento del castigliano in quanto lingua ufficiale dello Stato e il rinvio agli statuti delle Comunità autonome per l'attribuzione dello *status* di ufficialità alle "altre lingue spagnole" (art. 3, 1° e 2° comma), nonché per la delimitazione della portata della ufficialità.¹⁷

Diversamente da quanto disposto per il castigliano, dalla Costituzione non trapela il dovere di conoscere lingue diverse, quantunque co-ufficiali, ma soltanto il diritto di usarle, conformemente agli statuti regionali. In sostanza, dal regime della doppia ufficialità, ossia del bilinguismo su base territoriale, discendono sia il rifiuto del monolinguisimo, che comporterebbe la negazione del pluralismo linguistico e culturale sancito dalla Costituzione, sia il tentativo, frenato dal Tribunale Costituzionale, di ammettere l'uso preferenziale e preminente di una lingua regionale rispetto al castigliano.¹⁸ Precisamente, sono sei le Comunità autonome con lingua co-ufficiale e altrettanti i territori bilingui: quelli del Paese Basco, della Catalogna, di Galizia, della Navarra, delle Isole Baleari, della Comunità Valenzana. Tuttavia, il divieto implicito di monolinguisimo conosce una deroga nel settore della toponomastica: infatti, come si esaminerà più avanti, nelle Comunità autonome dove vige il regime di co-ufficialità e bilinguismo, le denominazioni geografiche possono essere legittimamente formulate nella sola lingua regionale, secondo quanto sancito dalla rispettiva legislazione *autonómica*. D'altra parte, non è affatto escluso che nelle restanti regioni gli idiomi, pur non ricevendo lo *status* della co-ufficialità, possano godere di qualche forma di tutela e promozione, ad esempio, nell'insegnamento, nella comunicazione e nella toponomastica.

Di indubbio rilievo, per l'impatto sulla protezione dei diritti linguistici, incluso quello concernente le denominazioni geografiche nelle lingue minoritarie, è inoltre la disposizione che assegna agli accordi internazionali ratificati dalla Spagna un rango supra-legislativo e di orientamento per l'interpretazione delle norme costituzionali relative ai diritti e alle libertà fondamentali (art. 10, 2° comma). Pertanto, l'art. 3, 3° comma Cost., che esalta la ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Spagna in quanto patrimonio culturale degno di speciale rispetto e protezione, dovrà leggersi in conformità con la menzionata Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, oltre che in armonia con altri trattati ratificati e direttamente rilevanti in materia, quali le Convenzioni Unesco del 2003 e 2005, rispettivamente dedicate alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.¹⁹ In particolare, all'atto della ratifica della Carta europea, intervenuta nel 2001, e cioè dopo ben nove anni dalla firma, il governo spagnolo, senza menzionarle esplicitamente, confermava lo statuto della co-ufficialità per le lingue regionali riconosciute come tali dagli statuti del Paese Basco, della Catalogna, delle Isole Baleari, della Galizia, della Navarra e della Comunità Valenzana. Alla promozione di queste lingue nei diversi settori pubblici disciplinati dalla Carta europea, e alle quali in verità già prima della ratifica le Comunità autonome avevano rivolto la loro attenzione con apposite norme,²⁰ la Spagna – pur essendo nella sua facoltà effettuare una selezione – ha scelto di rivolgere l'intera Parte III del documento, esprimendo altresì la volontà di estendere le stesse misure ad altre lingue protette dagli statuti di autonomia nei territori in cui sono tradizionalmente parlate, se considerate alla stregua di lingue regionali o minoritarie.²¹ Da segnalare, invece, che il governo spagnolo ha esplicitamente escluso, nonostante la ratifica nel 1995 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, la presenza di comunità qualificabili come "minoranze nazionali". Pertanto, la disposizione contenuta nella Convenzione-quadro e sopra richiamata, relativa alla valorizzazione della toponomastica tradizionale, non trova applicazione nei territori delle Comunità autonome

17 La STC 82/1986 parla in proposito di "*alcance de la oficialidad*" (FJ 5 e 6). Sul regime giuridico delle lingue nell'ordinamento spagnolo, v. Pérez Fernández, J. M., (coord.), *Estudios sobre el estatuto jurídico de las lenguas en España*, Barcelona, Atelier, 2006.

18 V. STC 31/2010 (FJ 14) sull'art. 6, 1° comma, statuto catalano. Secondo il Tribunale, l'aggettivo "preferente", riferito all'uso del catalano, lungi dal potersi considerare sinonimo di "normale" o "abituale", evoca una posizione di primazia del catalano rispetto al castigliano. La disposizione impugnata non era ritenuta suscettibile di una interpretazione costituzionalmente conforme e veniva dichiarata incostituzionale.

19 La Spagna ha ratificato entrambe le convenzioni nel 2006.

20 V. *infra* §4.

21 A questo proposito, la Raccomandazione del 20 gennaio 2016 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul *Cuarto informe sobre el cumplimiento en España de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, del Consejo de Europa 2010-2013*, suggeriva alle autorità spagnole di "consider extending the recognition of those regional or minority languages with a co-official status in six Autonomous Communities to other Autonomous Communities provided that there is a sufficient number of users of the regional or minority language involved".

con lingue regionali, minoritarie, co-ufficiali, in quanto tali lingue non sono propriamente riconducibili a “minoranze nazionali”.²²

Attinenti al profilo che ci occupa sono poi le previsioni costituzionali concernenti la distribuzione delle competenze tra lo Stato centrale e le Comunità autonome. In primo luogo, gli statuti regionali – che costituiscono la “norma istituzionale basilare di ogni Comunità” (art. 147.1) da approvarsi con legge organica (art. 81) – devono contenere le denominazioni delle Comunità che meglio corrispondano alle rispettive identità storiche e indicare le denominazioni delle istituzioni autonome della Comunità (art. 147.2. a), c). In secondo luogo, l’attribuzione alle Comunità delle competenze relative ad ambiti di interesse regionale, come le modifiche dei confini municipali, il governo del territorio e l’urbanistica, le ferrovie e strade il cui percorso si sviluppa integralmente in ambito regionale, la promozione della cultura (art. 148.1.2, 3, 5, 17), consente di riconoscere alle autonomie territoriali spazi di intervento anche in relazione alle denominazioni di località, siti e oggetti geografici, senza dimenticare che le Comunità, sulla base dei loro statuti, possono altresì disciplinare materie non esplicitamente attribuite allo Stato (art. 149.3). Sono invece di esclusiva competenza statale la disciplina fondamentale delle amministrazioni pubbliche, la segnaletica marittima, i porti e gli aeroporti di interesse generale, la regolamentazione del traffico e della circolazione stradale, dei trasporti che interessino il territorio di più Comunità e delle infrastrutture di titolarità statale (art. 149.1.18, 20, 21).²³

Oltre al dato costituzionale, svariate disposizioni statali di rango legislativo e regolamentare si sono susseguite nel tempo, contribuendo a mettere a fuoco alcuni aspetti problematici, a cominciare dal fatto che il riconoscimento costituzionale della co-ufficialità del castigliano e di altre lingue regionali poteva condurre a una sovrapposizione di competenze nella definizione della segnaletica stradale tra i poteri centrali e quelli regionali. A far luce sulla questione è intervenuto il Reale Decreto 334/1982:²⁴ successivo alla approvazione degli statuti di autonomia, ma precedente alla adozione delle leggi regionali di normalizzazione linguistica,²⁵ il decreto ammette, nella introduzione, che “essendo sorti alcuni dubbi nella applicazione della normativa vigente sulla segnaletica delle strade e degli elementi di trasporto e comunicazione, come pure nella distribuzione delle competenze nella materia, sembra opportuno che si determini, nel quadro della Costituzione, il regime di co-ufficialità del castigliano con gli idiomi propri di alcune Comunità autonome”. Pertanto, l’art. 1 dispone che “nell’ambito territoriale delle Comunità autonome costituite con un’altra lingua ufficiale diversa dal castigliano, la segnaletica o le indicazioni scritte delle strade e autostrade, delle stazioni ferroviarie, di autobus o marittime, dei porti di interesse generale, degli aeroporti aperti al transito commerciale, dei passi di frontiera e altre installazioni o dei servizi d’interesse pubblico generale di competenza delle stesse Comunità autonome o dell’amministrazione dello Stato [...] si effettueranno in lingua castigliana e nell’altra lingua ufficiale della Comunità autonoma che sia riconosciuta nel rispettivo statuto di autonomia”. L’art. 2 aggiunge che l’esecuzione della suddetta normativa – da assegnare agli enti pubblici o ai concessionari responsabili di strade, stazioni, aeroporti, installazioni e servizi – è subordinata al fatto che ciascuna Comunità autonoma “detti, nell’ambito della propria competenza, una norma che determini l’utilizzo del castigliano in senso identico a quanto disposto in questo Reale Decreto”.

L’Ordine del Ministero dello Sviluppo per i segnali verticali delle strade stabilisce inoltre che, nelle Comunità autonome con lingua co-ufficiale, tanto per i nomi propri degli enti territoriali, quanto per quelli comuni di località, si utilizzino esclusivamente i toponimi ufficiali, con la precisazione che la denominazione nella lingua della Comunità precede quella espressa in castigliano (art. 2.5 Ordine ministeriale 534/2014).²⁶

22 Per espressa dichiarazione al momento della ratifica, la Convenzione-quadro trova applicazione limitatamente ai cittadini spagnoli appartenenti alla “comunità gitana”, che comunque non costituisce una minoranza nazionale. In linea con questa dichiarazione, i Rapporti periodicamente trasmessi al Comitato consultivo hanno riguardato esclusivamente le misure adottate nei confronti della comunità gitana.

23 La STC 59/1985 ha sottolineato la competenza esclusiva statale in materia di circolazione e segnaletica stradale, anche per esigenze di sicurezza che devono essere assicurate in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale.

24 Si tratta del *Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano*.

25 V. *infra* §4.

26 *Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalación vertical de la Instrucción de carreteras*. La disposizione citata puntualizza che, se il nome proprio è abbastanza breve da poter essere scritto in una sola riga, la versione nella lingua regionale precede, separata da una barra, quella in castigliano; se si rende necessario scrivere il toponimo in due righe distinte, nella prima viene riportato quello nella lingua della Comunità e nella riga successiva, separato da una linea orizzontale, il

Di analogo tenore, ma riferito alla lingua da utilizzare nella toponomastica urbana, il Reale Decreto 1428/2003, contenente il regolamento generale sulla circolazione,²⁷ stabilisce che le indicazioni scritte nei segnali delle vie pubbliche siano espresse in castigliano “e altresì nella lingua ufficiale della Comunità autonoma riconosciuta nel rispettivo statuto di autonomia, quando il segnale è collocato nell’ambito territoriale della Comunità” (art. 138). Allo stesso modo, secondo la disposizione citata, i nuclei urbani e gli altri toponimi sono riportati nella loro denominazione ufficiale, mentre l’impiego ausiliario e residuale del castigliano è subordinato alla presenza di oggettive esigenze di identificazione dei luoghi.

Diverse disposizioni statali sono inoltre intervenute sia sul tema, già esaminato nel contesto delle Nazioni Unite, della standardizzazione dei nomi geografici, sia a proposito delle denominazioni ufficiali degli enti locali. Così, il Reale Decreto 1545/2007 disciplina il sistema cartografico nazionale e introduce il registro dei toponimi (*Nomenclátor Geográfico Nacional*) che raccoglie i toponimi ufficiali espressi in castigliano e nelle altre lingue ufficiali (art. 23.2.b). Tale registro viene elaborato secondo i criteri approvati dalla commissione permanente del consiglio superiore geografico, organo consultivo del Ministero dello Sviluppo e composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e delle Comunità autonome.

Quanto alle denominazioni degli enti locali, a fronte del silenzio serbato sul punto dalla legge 7/1986 sulle regole da osservare in materia cartografica,²⁸ maggiore precisione si riscontra nella normativa che disciplina il regime delle autonomie locali. Così, la legge 7/1985²⁹ ha stabilito che le denominazioni dei municipi possono esprimersi “in castigliano, in qualunque altra lingua spagnola ufficiale nella rispettiva Comunità, o in entrambe” (art. 14, 2° comma). La formazione, la conservazione e la rettifica dell’anagrafe municipale, in origine affidate con cadenza periodica agli stessi municipi (art. 17, 2° comma), sono oggi attività informatizzate e gestite con il coordinamento tecnico dell’Istituto nazionale di statistica, in modo da consentire l’aggiornamento continuo e permanente dei dati, utili anche per il censimento generale della popolazione residente e per la delimitazione delle circoscrizioni elettorali.³⁰

Per parte sua, il Reale Decreto Legislativo 781/1986 sul regime degli enti locali riconosce all’esecutivo delle Comunità autonome la competenza per modificare le denominazioni dei municipi (art. 11); inoltre, il decreto affida, rispettivamente, a una legge del parlamento la modifica delle denominazioni e dei capoluoghi delle cinquanta province in cui è suddiviso il territorio della Spagna e ad una legge organica l’alterazione dei confini delle province stesse (art. 25). Pertanto, le province catalane, tradizionalmente denominate “Gerona” e “Lérida”, sono state ri-denominate con legge statale “Girona” e “Lleida” (legge 2/1992), le province della Galizia “La Coruña” e “Orense” sono diventate “A Coruña”³¹ e “Ourense” (legge 2/1998), la provincia delle Isole “Balears” è diventata, in catalano, “Illes Balears” (legge 13/1997), le denominazioni in lingua valenzana delle province della Comunità omonima “Alicant”, “Castelló” e “València” sono ora considerate co-ufficiali (legge 25/1999), le demarcazioni provinciali dei territori storici identificati come “Álava”, “Guipúzcoa” e “Vizcaya” nel Paese Basco sono state ufficialmente cambiate in quelle di “Araba/Álava”, “Gipuzkoa” e “Bizkaia” (legge 19/2011).

Spetta invece ai comuni approvare e aggiornare la numerazione degli edifici, la denominazione e segnalazione delle vie pubbliche, che devono essere chiaramente espresse all’inizio e alla fine della strada, curando che non vi siano due vie col medesimo nome nello stesso nucleo urbano e fermo restando che le autorità municipali sono solite porre restrizioni ai cambiamenti di denominazioni e favorire piuttosto la conservazione o il recupero dei nomi tradizionali.³² In ogni caso, l’odonomastica o toponomastica urbana è rimessa alla scelta

toponimo nella versione castigliana. Il medesimo criterio è seguito per i nomi comuni, ricorrendo ove possibile a pittogrammi. Il provvedimento ha aggiornato e sostituito il precedente Ordine ministeriale del 28 dicembre 1999.

27 *Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo*. Il Reale Decreto 1428/2003 ha derogato al precedente Reale Decreto 13/1992 sulla medesima materia.

28 *Ley 7/1986, de 24 de enero, sobre la ordenación de la cartografía*.

29 *Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local*.

30 La legge 4/1996 ha così modificato il citato art. 17 legge 7/1985.

31 Cfr. *infra* nota 58.

32 Cfr., in proposito, art. 60 Reale Decreto 1690/1986 (*Reglamento de Población y demarcación territorial de las Entidades Locales*), modificato dal Reale Decreto 2612/1996. Si veda anche Risoluzione 1° aprile 1997 della Presidenza dell’Istituto nazionale

discrezionale dei Comuni³³ e, in quanto competenza residuale ai sensi della citata legge 7/1985 (art. 21.1.s) e art. 22.2.q), viene generalmente esercitata dall'ufficio del Sindaco ovvero, in alcuni municipi, dal *plenum* dell'organo esecutivo.

Va infine tenuto presente che i toponimi tradizionali, insieme alle espressioni orali, alle modalità e particolarità linguistiche, costituiscono beni culturali, meritevoli di protezione e valorizzazione ai sensi della legge 10/2015 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (art. 2 a) che esplicitamente richiama nella introduzione la Risoluzione IX/4 del 2007 della Conferenza delle Nazioni Unite sulla standardizzazione dei nomi geografici.

4 La disciplina della toponomastica nelle Comunità autonome con lingua co-ufficiale

A fronte della parziale vigenza del bilinguismo per alcuni toponimi di interesse nazionale (es. Donostia/San Sebastián), nelle Comunità la cui lingua è parificata a quella dello Stato, i nomi delle località e degli insediamenti abitativi possono avere come unica forma ufficiale quella indicata in una lingua distinta dal castigliano, conformemente agli statuti di autonomia approvati negli anni '80 e, in alcuni casi, recentemente modificati non senza riflessi sulla questione linguistica.³⁴ La giurisprudenza del Tribunale Supremo ha confermato la scelta del monolinguisma nelle denominazioni di località e, ad esempio con riferimento alla toponomastica catalana, ha affermato che l'indicazione dei toponimi nella lingua propria della corrispondente Comunità non costituisce una violazione del principio di eguaglianza sancito nella Costituzione, poiché nella fattispecie non viene in considerazione l'eguaglianza degli spagnoli davanti alla legge, bensì semplicemente la "comparación en abstracto de las lenguas castellana y catalana en cuanto instrumentos de la toponimia".³⁵ Viceversa, la segnalazione di strade ed edifici nelle Comunità autonome senza lingua ufficiale dovrebbe ricevere la forma bilingue.³⁶

A questo punto, meritano un cenno i concetti connessi, ma non coincidenti, di "lingua propria" e di "lingua ufficiale", variamente richiamati da diversi statuti di autonomia. La dichiarazione di lingua "propria" intende sottolineare il fatto di essere caratteristica, peculiare, identificativa, specifica di un dato territorio e di una corrispondente popolazione. In quanto tale, la lingua propria di una Comunità è pertinente alla stessa e riconducibile alla sua disponibilità.³⁷ Il riconoscimento della "ufficialità" concerne invece la sfera pubblica delle relazioni dei cittadini con le autorità e i rapporti tra le autorità stesse. In altri termini, la lingua ufficiale, in quanto strumento impiegato per esprimere la volontà dei pubblici poteri, deve essere utilizzata non soltanto tra i funzionari, ma altresì, a fini di certezza giuridica, nei rapporti con i cittadini e tutti i soggetti dell'ordinamento, in quanto normale mezzo di comunicazione pienamente valido e giuridicamente efficace.³⁸ Rispetto alla co-ufficialità del castigliano e delle lingue regionali, secondo i rispettivi statuti di autonomia, il Tribunale costituzionale ha affermato che questo criterio trova applicazione "con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales en sentido estricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del castellano y de la cooficialidad de otras lenguas el del territorio,

di statistica e del Direttore generale della cooperazione territoriale. In dottrina, su questi sviluppi, cfr. Belloso, M.J.I., «La toponimia urbana en el derecho español», in *Revista de Administración Pública*, n° 181, 2010, spec. pp. 273-275.

33 Sul punto v. anche STS 6 novembre 1984 e, in dottrina, sulla normativa statale e regionale spagnola in materia di toponomastica urbana: Belloso, M.J.I., «La toponimia urbana», cit., p. 267 ss.

34 Sulla regolamentazione della toponomastica nelle Comunità autonome con lingua regionale e/o co-ufficiale, v. in dottrina il contributo di Poggeschi, G., «Place names in Spain: the prominence of the linguistic pluralism of the *Estado autonómico*», in de Vergottini, G., Piergigli, V., (a cura di), *Topographical Names*, cit., p. 285 ss.

35 Così, STS 27 gennaio 1995.

36 Così, STS 2 febbraio 2005. Cfr. anche Belloso, M.J.I., «La toponimia urbana», cit., p. 280.

37 La dottrina sul punto non è concorde, secondo quanto riferisce Poggeschi, G., *Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica*, Padova, Cedam, 2002, p. 117, nota 3; cfr. inoltre, Vernet, J., Punset, R., *Lenguas y Constitución*, Madrid, Iustel, 2007; Garcia Roca, J., «Glosario de las cláusulas lingüística en los Estatutos de Autonomía», in López Castillo, A., (dir.), *Lenguas y Constitución Española*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, p. 86, il quale riassume la nozione di "lingua propria" nel fatto di essere "caratteristica" e "privativa" di una Comunità autonoma. Con riguardo al catalano, quale "*lengua pròpia*" della Catalogna, cfr. le considerazioni di Puig Salellas, J. M., «[Els gran conceptes de la doble oficialitat en la Llei 1/1998 de política lingüística](#)», in *Revista de Llengua i Dret*, n° 29, 1998, p. 23 ss.

38 Così, STC 82/1986, FJ 2, e Garcia Roca, J., op.ult.cit., p. 90 ss.

independientemente del carácter estatal (en sentido estricto), autonómico o local de los distintos poderes públicos”.³⁹

Dunque, il monolinguisimo è il criterio che diverse Comunità con lingua co-ufficiale propria hanno prescelto, come vedremo tra poco, per esprimere le denominazioni geografiche in ambito locale. Tale scelta, che contribuisce a esaltare, anche visivamente, la rilevanza della lingua tradizionale e distinta dal castigliano, è frutto della devoluzione al legislatore *autonómico* della competenza in tema di politiche linguistiche. Pertanto, se il castigliano è la lingua ufficiale sull'intero territorio nazionale, è facoltà delle Comunità autonome individuare nei loro statuti altri idiomi parimenti ufficiali nei rispettivi territori e regolarne gli usi pubblici, limitatamente all'ambito regionale, attraverso le c.d. leggi di normalizzazione linguistica.⁴⁰ L'esercizio di questa facoltà non può, in ogni caso, determinare l'esclusione radicale e generalizzata di una delle lingue e introdurre una situazione di monolinguisimo di fatto che sarebbe incostituzionale.⁴¹ Il *corpus* normativo regionale in materia di diritti linguistici è allora costituito, oltre che dalle norme di principio racchiuse negli statuti di autonomia, dalle leggi di normalizzazione, progressivamente intervenute nel corso degli anni '80 e talora sostituite in anni più recenti, nonché da ulteriori atti legislativi e decreti specificamente assunti per la regolazione dettagliata della toponomastica nelle lingue regionali.

Inoltre, a prescindere dal regime della doppia ufficialità, come si evidenzierà nel paragrafo successivo, la regolamentazione del paesaggio linguistico non è affatto estranea alla competenza regionale, ove si abbia riguardo ad ambiti materiali che, a vario titolo, possono interessare le competenze delle Comunità autonome con riflessi significativi anche in relazione alla determinazione dei nomi di luogo.

Catalogna

Nel territorio della Catalogna sono tre le lingue ufficiali: il castigliano, il catalano che è parlato da circa il 70% della popolazione, l'occitano o aranese che conta circa 4.500 parlanti pari allo 0,1% della popolazione totale della Comunità.⁴²

Il nuovo statuto di autonomia del 2006 (legge organica 6/2006), duramente colpito dalla STC 31/2010, ha preso il posto del primo statuto del 1979, il quale già aveva riconosciuto il regime di doppia ufficialità del catalano e del castigliano, mentre la nuova legge sulla politica linguistica 1/1998 ha sostituito la legge di normalizzazione linguistica 7/1983. Senza stravolgere le coordinate essenziali della regolamentazione dei diritti e doveri linguistici nella regione, le sopraggiunte normative hanno realizzato una importante e imponente opera di aggiornamento che tocca anche il tema della toponomastica.

Punto di partenza è l'art. 6 dello statuto, secondo cui il catalano è lingua propria e ufficiale della Comunità congiuntamente al castigliano, cui si aggiunge l'occitano che è lingua propria nel territorio di Aran e ufficiale nell'intera Catalogna.⁴³ Con specifico riguardo alla toponomastica, rilevano due disposizioni statutarie: l'una assegna alle competenze della *Generalitat* “la denominazione, la scelta del capoluogo e i simboli dei municipi e degli altri enti locali; i toponimi e la determinazione dei regimi speciali” (art. 151.1 b); l'altra riconduce, sempre alle attribuzioni della *Generalitat*, “la difesa giuridica e processuale dei toponimi della Catalogna applicati al settore dell'industria” (art. 155.2 b), lasciando trasparire la volontà di tutelare l'idioma

³⁹ STC 82/1986, FJ 2, e, in dottrina, Urrutia Libarona, I., «[Apuntes jurídicos sobre el paisaje lingüístico en Euskal Herria](#)», in *Revista de Llengua i Dret*, n° 31, 1999, p. 133 ss.

⁴⁰ STC 56/1990, FJ 40, secondo cui non è configurabile una competenza esclusiva, ma solo concorrente con riguardo alla regolamentazione delle lingue a favore delle Comunità autonome; in precedenza, su questo aspetto, cfr. STC 69/1988, nonché i voti particolari espressi in relazione alla STC 82/1986.

⁴¹ STC 337/1994 (FJ 10) e in dottrina, Urrutia Libarona, I., «Apuntes jurídicos», cit., p. 141, il quale aggiunge che, in ogni caso, la garanzia della co-ufficialità non impone che tutte le attività pubbliche siano condotte in forma bilingue.

⁴² I dati relativi al numero dei parlanti le lingue regionali co-ufficiali nelle Comunità autonome riferite nel testo sono tutti tratti da Vacca, A., *Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions: Italy, Spain and the UK*, Torino, Giappichelli, 2017. Sulla regolamentazione della toponomastica in Catalogna, cfr., in particolare, Marín i Díaz Guerra-Llobet, F., Vernet i Llobet, J., «El règim jurídic», cit., p. 85 ss.; Vernet, J., Pons, E., Pou, A., Solé, J. R., Pla, A.M., (coord.), *Dret lingüístic*, Valls, Cossetània Edicions, 2003, p. 239 ss.; Solé i Durany, J. R., «L'aplicació de la Constitució i de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Model lingüístic territorial o model personal en els diferents sectors?», in Milian i Massana, A., (coord.), *El plurilingüisme a la Constitució espanyola*, Barcelona, Institut d'Estudis Autonòmics, 2009, p. 151 ss.

⁴³ In proposito, l'art. 11 statuto riconosce l'identità culturale, storica, geografica e linguistica della realtà occitana di Aran, che merita un regime speciale di protezione.

catalano anche nel settore delle attività produttive private, le quali in realtà appaiono minacciate più dalla potenza economica dell'inglese che dal castigliano o da altre lingue autoctone.⁴⁴

Alla materia della toponomastica si rivolge in dettaglio la richiamata legge 1/1998 che, dopo aver confermato lo *status* del catalano quale lingua propria e co-ufficiale della Catalogna (artt. 2-3), all'art. 18 stabilisce la regola del monolinguisimo, catalano o aranese a seconda della collocazione geografica dei luoghi da denominare. È infatti previsto che: "I toponimi della Catalogna hanno come unica forma ufficiale la catalana, d'accordo con la normativa linguistica dell'Istituto di Studi Catalani, tranne quelli della Val d'Aran che hanno la forma aranese" (art. 18, 1° comma). In verità, già in passato una normativa regionale, attuativa del menzionato Reale Decreto 334/1982, stabiliva l'uso obbligatorio del catalano, senza escludere tuttavia l'impiego dell'altra lingua ufficiale (decreto 106/1982).

L'art. 18 prosegue rinviando alla legislazione sugli enti locali la determinazione dei nomi dei comuni e delle comarche e affidando ai comuni la determinazione dei nomi delle vie urbane e degli insediamenti abitativi. Spetta invece al governo della *Generalitat* la fissazione degli altri toponimi della Catalogna, comprese le vie interurbane, qualunque sia l'ente dal quale dipendono.

La norma ha ricevuto diverse ulteriori specificazioni. Così, con riferimento alla toponomastica tradizionale nella Valle d'Aran, la legge 35/2010 – sostitutiva della legge 16/1990 – ha ribadito il carattere dell'occitano come lingua propria di Aran e ufficiale della Catalogna, da impiegare in tutte le istituzioni della Valle, nei mezzi di comunicazione pubblica, nell'istruzione e nella espressione dei toponimi (art. 2)⁴⁵ che hanno come unica forma ufficiale quella aranese (art. 11). Sul tema ritorna la legge sul regime speciale di questo territorio che, oltre a sottolineare il carattere proprio e l'uso "*normal y preferente*" dell'aranese nelle amministrazioni pubbliche, attribuisce al consiglio generale di Aran la tutela giuridica e processuale dei toponimi locali (art. 8 e art. 76 legge 1/2015).

E ancora, in attuazione dell'art. 18 della legge 1/1998, svariati decreti sono intervenuti, tra l'altro, per disciplinare l'uso della toponomastica con l'obbligo di segnalare le vie urbane e interurbane esclusivamente nella forma ufficiale catalana o aranese (decreto 78/1991, modificato dal decreto 59/2001), per definire il procedimento per il cambiamento delle denominazioni dei nuclei urbani e degli enti municipali (decreto 60/2001), per istituire la Commissione sulla toponomastica, organo consultivo del Dipartimento della cultura incaricato della fissazione ufficiale dei toponimi della Catalogna (decreto 59/2001), per regolare la denominazione, i simboli e il registro degli enti locali della Catalogna (decreto 139/2007). Quest'ultimo decreto, in particolare, si occupa dell'*iter* per cambiare o rettificare le denominazioni dei municipi, rinviando alla normativa sul regime degli enti locali (art. 31 decreto legislativo 2/2003). In sintesi, sono previsti il voto a maggioranza assoluta dei membri del consiglio municipale, la collaborazione specialistica dell'Istituto di Studi Catalani e il coinvolgimento della popolazione locale mediante apposita procedura di informazione pubblica (artt. 2-6 decreto 139/2007).

Paese Basco

Diversamente dal catalano, il basco (*euskera*), oltre a essere un idioma di radice non latina né indoeuropea, è utilizzato da una porzione rilevante ma non maggioritaria della collettività locale. Parlato da circa il 40% della popolazione nella regione, l'*euskera* è dichiarato lingua propria e ufficiale insieme al castigliano dallo statuto di autonomia (art. 6 legge organica 3/1979) e dalla legge di normalizzazione linguistica (artt. 2-3 legge 10/1982). Tuttavia, tale riconoscimento non consente di alterare la situazione di sostanziale simmetria tra la lingua di Stato e l'idioma regionale nei diversi ambiti pubblici. In altri termini, dopo la STC 82/1986,

⁴⁴ Così, Poggeschi, G., «Place names in Spain», cit., p. 294. Si veda anche, a proposito delle imprese che operano in Catalogna, quanto dispone l'art. 32, 3° comma, statuto: "La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán. Esta norma no se aplica a las marcas, los nombres comerciales y los rótulos amparados por la legislación de la propiedad industrial".

⁴⁵ Effettivamente, nella versione originaria dell'art. 2, come di altre disposizioni della legge 35/2010, comparivano i termini "*preferente*" o "*preferentemente*", riferiti all'impiego della lingua aranese, che la STC 11/2018 – sulla scorta della STC 31/2010 resa sullo statuto catalano e della STC 86/2017 relativa all'impiego del catalano nei media – ha dichiarato incostituzionali. In sostanza, secondo il Tribunale costituzionale, il regime di co-ufficialità dell'aranese non può implicare né l'uso esclusivo né quello preferenziale di questa lingua rispetto ad altre parlate nella Comunità, ma soltanto il suo impiego normale nelle relazioni pubbliche.

non è più configurabile, neppure a livello municipale ove la maggioranza della popolazione sia in ipotesi bascofona, la possibilità di un impiego della lingua regionale da parte dei poteri pubblici in forma esclusiva e tale da non ledere i diritti dei cittadini di lingua castigliana.⁴⁶ La tutela dell'*euskera* ha comunque conosciuto un progressivo rafforzamento, specialmente nel sistema educativo, anche grazie al ruolo svolto, nel recupero della lingua, dalla Accademia Reale della lingua basca che è organo consultivo ufficiale relativamente all'*euskera* (art. 6, 4° comma statuto).

L'abbandono, in molti contesti, dei nomi di luogo tradizionali durante il franchismo ha ceduto il posto, con la restaurazione della democrazia e dell'autonomia regionale, a una maggiore sensibilità da parte delle istituzioni verso il recupero della toponomastica, seppure senza pervenire alla garanzia del monolinguisimo. Infatti, diversamente dalla Catalogna e dalla Valle d'Aran, la legislazione fondamentale del Paese Basco esige il rispetto della originalità basca, romanza o castigliana "con la grafia accademica propria di ogni lingua" nelle denominazioni ufficiali dei territori, dei comuni, degli insediamenti abitativi, dei luoghi geografici, delle vie urbane e, in generale, dei toponimi della Comunità, ma non si spinge a imporre l'impiego esclusivo dell'*euskera* (art. 10, 1° comma, legge 10/1982). Pertanto, ogni municipio può scegliere di esprimere i nomi ufficiali dei toponimi soltanto in *euskera* o soltanto in castigliano, ma anche nelle due lingue alternativamente o in forma congiunta.⁴⁷

Le denominazioni sono stabilite dal governo, dagli organi forali dei territori storici e dagli enti locali, secondo le rispettive competenze e, in linea di massima, per la denominazione delle vie urbane il principio è quello della competenza comunale. Tuttavia, l'eventuale conflitto tra il governo basco e gli enti locali sulla nomenclatura ufficiale da attribuire alle località indicate dall'art. 10, 1° comma, sopra riportato, è risolto dall'esecutivo *autonómico*, previo parere della Accademia Reale della lingua basca. Più precisamente, la legge sulle istituzioni locali del Paese Basco stabilisce che i municipi provvedono a determinare la nomenclatura ufficiale e a disciplinare il procedimento e l'approvazione dei toponimi e dei luoghi geografici nel proprio ambito territoriale, attenendosi per le regole grafiche alle indicazioni accademiche concernenti le lingue impiegate (art. 7, 3° comma, legge 2/2016).

La regola del bilinguismo (castigliano-*euskera*) nei segnali e nelle indicazioni di traffico nelle strade pubbliche trova espressa menzione nella disposizione citata, che sottolinea altresì il rispetto delle norme internazionali e delle esigenze di intelligibilità e chiarezza per gli utenti (art. 10, 2° comma, legge 10/1982). Qualora la doppia denominazione del toponimo trovi espressione in forme sensibilmente diverse, entrambe le versioni sono considerate ufficiali ai fini della segnalazione stradale (art. 10, 3° comma, legge 10/1982).⁴⁸

Oltre alla citata Accademia Reale della lingua basca, altri organismi concorrono alla promozione dell'*euskera* nella vita pubblica, incluso il settore della toponomastica. In particolare, merita menzione la Commissione speciale sulla toponomastica, organo permanente istituito all'interno del *Consejo Asesor del Euskera* con funzioni di consulenza e proposta verso l'amministrazione *autonómica* e le amministrazioni locali, in relazione alla fissazione, modifica e recupero dei toponimi della Comunità (art. 13 decreto 3076/2000 del governo basco). Quando non spetti alla citata Commissione speciale, la normalizzazione della toponomastica nella segnaletica stradale e nel paesaggio linguistico in generale è attribuita alla Direzione per la promozione dell'*euskera* nell'ambito del Dipartimento basco della cultura (art. 16 decreto 1068/2006 del governo basco). Tale Direzione ha provveduto, tra l'altro, alla revisione della toponomastica nelle tre province storiche della Comunità (Álava, Guipúzcoa e Vizcaya), contribuendo alla politica di promozione della lingua basca, che soffre del contatto con lingue più diffuse e di maggiore prestigio internazionale, come sono il castigliano e il francese.⁴⁹

46 Urrutia Libarona, I., «Apuntes jurídicos», cit., p. 141 ss., considera un handicap il divieto di utilizzazione esclusiva dell'*euskera* in ambito locale, sancito da STC 82/1986 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 8, 3° comma, statuto ("No obstante lo preceptuado anteriormente, los poderes públicos podrán hacer uso exclusivo del euskera para el ámbito de la Administración Local, cuando en razón de la determinación sociolingüística del municipio, no se perjudiquen los derechos de los ciudadanos").

47 Urrutia Libarona, I., «Apuntes jurídicos», cit., p. 147 e nota 74, che parla di una disciplina troppo rigida nel Paese Basco in relazione al paesaggio linguistico e meno ambiziosa di quella adottata da altre Comunità bilingui, come ad esempio la Catalogna.

48 Sulla ambiguità nella formulazione della disposizione, v. la lettura proposta da Urrutia Libarona, I., «Apuntes jurídicos», cit., p. 153 s., il quale perviene alla conclusione che, qualunque sia l'interpretazione, "no se exige ... la consignación bilingüe mixta de los topónimos en las señales".

49 Così, Poggeschi, G., «Place names in Spain», cit., p. 289.

Comunità Forale della Navarra

L'*euskera* non è utilizzato esclusivamente nel Paese Basco, ma anche nella vicina Comunità Forale della Navarra, sebbene soltanto da una percentuale di parlanti compresa tra il 10% e il 25%. Peraltro, i bascofoni non sono distribuiti in maniera uniforme nella regione, essendo la porzione maggioritaria concentrata nella parte settentrionale. Limitatamente a quest'area geografica il basco gode dello *status* della co-ufficialità insieme al castigliano, che è l'unica lingua ufficiale nell'intero territorio della Comunità.

La situazione socio-linguistica trova esplicita consacrazione nello statuto di autonomia che rinvia a una legge forale l'individuazione delle aree in cui la lingua basca è parlata e la regolamentazione del suo uso ufficiale (art. 9 legge organica 13/1982).⁵⁰ Originariamente, è stata la *Ley foral del vascuense* 18/1986 a dare attuazione al disposto statutario, mediante la suddivisione del territorio della *Comunidad Foral* in tre zone e precisamente: una zona monolingue non bascofona con lingua ufficiale castigliana, una zona bascofona, con doppia ufficialità di basco e castigliano, e una zona mista, con previsione di alcuni usi ufficiali dell'*euskera*, ad esempio nell'insegnamento e nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni (art. 5). Dopo una prima modifica della disposizione richiamata, ad opera della legge forale 2/2010, che ampliava il numero delle località da ricomprendere nella zona mista, l'evoluzione della realtà socio-linguistica nella Comunità suggeriva l'adozione della legge forale 9/2017 (*Ley foral del euskera*). Il provvedimento ha sostituito, sia nella intitolazione che nel testo, il termine "*vascuense*" con "*euskera*" ed è nuovamente intervenuto nella enumerazione delle località da ricondurre all'una e all'altra zona. In particolare, Atez/Atetz rientra ora nella zona bascofona e ben 44 località, in precedenza ricondotte nella zona non bascofona, sono transitate nella zona mista. Come precisato nel preambolo, "Esta ampliación obedece también al reconocimiento y protección especial del euskera y al objetivo de fomentar la recuperación del desarrollo en Navarra de esta lengua autóctona".

Inalterato, a parte l'introduzione dell'espressione "*euskera*" in luogo di "*vascuense*", è invece il criterio che presiede alla regolamentazione della toponomastica nel territorio della Navarra. I toponimi nella Comunità assumono la loro denominazione ufficiale nelle due lingue secondo il seguente criterio: nella zona bascofona i nomi delle località sono espressi in *euskera* "salvo che esista una denominazione distinta in castigliano, nel qual caso si utilizzeranno entrambi gli idiomi"; nella zona mista e in quella non bascofona le denominazioni sono quelle esistenti al momento della entrata in vigore della stessa legge del 1986 "salvo che per quelle espresse in castigliano esista una denominazione distinta, nel qual caso si utilizzeranno entrambe" (art. 8, 1° comma, legge 18/1986).

Il governo della Navarra, su parere delle Accademia Reale della lingua basca, determina i toponimi della Comunità, i nomi ufficiali dei territori dei nuclei abitati e delle strade interurbane, mentre la fissazione dei nomi delle vie urbane spetta ai comuni competenti. In proposito, si possono ricordare gli interventi concernenti la determinazione delle denominazioni ufficiali dei toponimi della zona bascofona (*decreto foral* 16/1989) e la definizione dei criteri per l'uso e l'espressione grafica dei nomi ufficiali degli insediamenti urbani della Navarra, alcuni dei quali conoscono un'unica forma (castigliano o basco, come Castejón, Elizondo, Leitza, Lodosa) ed altri hanno forma bilingue (come Abaurregaina/Abaurrea Alta, Doneztebe/Santesteban, Pamplona/Iruña, Puente la Reina/Gares) (*decreto foral* 5/2018). La segnaletica pubblica si conforma alle denominazioni così determinate, nel rispetto delle norme internazionali in materia di standardizzazione dei nomi geografici (art. 8, 2° e 3° comma, legge 18/1986). Gli enti locali della zona bascofona utilizzano la doppia lingua negli atti pubblici, nella segnalazione delle vie urbane e per i nomi propri dei luoghi pubblici nel rispetto delle denominazioni tradizionali (art. 16 legge 18/1986).

Nonostante le riforme della *ley foral* sopra richiamate, che testimoniano l'attenzione della politica linguistica progressivamente maturata per la valorizzazione dell'*euskera*, l'opera di recupero necessita probabilmente di ulteriori sforzi,⁵¹ come dimostra almeno nel paesaggio linguistico la normativa vigente che impone l'uso esclusivo del castigliano, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti da queste dipendenti, per gli

⁵⁰ La legge organica 13/1982 è stata modificata dapprima con legge organica 1/2010 e successivamente con legge organica 7/2010, ma senza incidere sulla materia che ci occupa.

⁵¹ Interessante in proposito è la STS del 31 maggio 2011 che ha ritenuto legittimo il cambio del toponimo "Estella" in "Estella-Lizarra", nel corrispondente comune ubicato nella zona mista, che è così venuto a incorporare la denominazione in basco.

avvisi pubblici e la segnaletica, tanto nella zona mista quanto in quella non bascofona (artt. 16-17 *decreto foral* 29/2003).

Isole Baleari

Parlata nella variante delle Isole Baleari da circa il 73% della popolazione, la lingua catalana aveva già ricevuto lo *status* di lingua ufficiale insieme al castigliano nel primo statuto di autonomia di questa Comunità (legge organica 2/1983) ed era stata dichiarata lingua propria nella legge di normalizzazione linguistica del 1986 (legge 3/1986). Quest'ultima aveva inoltre sancito quella catalana come unica forma ufficiale per l'espressione dei toponimi, analogamente alla soluzione individuata dal legislatore della Catalogna.

Tali scelte sono state sostanzialmente confermate sia in occasione della riforma dello statuto di autonomia (legge organica 1/2007) che con la modifica della legge di normalizzazione linguistica (legge 1/2016). Lo statuto afferma che la lingua catalana, propria delle Isole Baleari, così come la cultura e le tradizioni sono elementi "identificadores y ... vertebradores" della identità regionale (preambolo), prosegue riconoscendo il carattere della ufficialità al catalano e al castigliano e l'uso normale di entrambi gli idiomi (art. 4), prevede la competenza esclusiva della Comunità in materia di insegnamento della lingua catalana, in quanto propria delle Isole Baleari, in conformità con la tradizione letteraria autoctona, mentre lo studio e la protezione delle modalità insulari del catalano di Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera non devono alterare l'unità della lingua la cui normalizzazione costituisce uno degli obiettivi dei poteri pubblici della Comunità (art. 35). La sola previsione statutaria in materia di toponomastica è quella relativa alla competenza esclusiva per la modifica delle circoscrizioni comunali, le denominazioni ufficiali dei municipi e i toponimi in generale (art. 30.2).

I concetti di lingua propria e di lingua ufficiale o co-ufficiale si trovano disseminati all'interno della legge di normalizzazione linguistica in tutti i settori pubblici nei quali è previsto l'impiego del catalano. Per quanto attiene, in particolare, alla toponomastica, secondo il disposto dell'art. 14, che è stato integrato dalla legge 1/2016, i toponimi delle Isole Baleari hanno come unica forma ufficiale quella catalana.

Merita, a questo proposito, di essere segnalato un intervento legislativo direttamente rilevante nella materia che ci occupa, malgrado la sua vigenza sia stata limitata nel tempo. Nel 2012 il legislatore *autonómico* decideva di modificare, tra l'altro, proprio il citato art. 14 della legge di normalizzazione, introducendo la facoltà di indicare i toponimi della Comunità nella forma ufficiale catalana oppure nella doppia versione catalana e castigliana congiuntamente (Prima Disposizione finale legge 9/2012).⁵² La norma così riscritta è rimasta in vigore per pochi anni, allorché, come riferito, il legislatore regionale, valutata la necessità di sostenere e promuovere la lingua catalana,⁵³ ha ripristinato la situazione anteriore e, modificando nuovamente la normativa del 1986 mediante la legge 1/2016, ha reintrodotta l'uso esclusivo del catalano nella toponomastica.

Il governo della Comunità o i consigli insulari determinano, con la consulenza dell'Università delle Isole Baleari, i nomi ufficiali dei comuni, dei territori, degli insediamenti abitativi, delle vie di comunicazione interurbane e dei toponimi della Comunità. Spetta ai comuni stabilire i nomi delle rispettive vie urbane, anche con la citata consulenza, dando preferenza alla toponomastica popolare tradizionale e agli elementi culturali autoctoni. La segnaletica deve essere conforme alle denominazioni così realizzate, che sono legali a tutti gli effetti. Nel rispetto delle norme internazionali sottoscritte dallo Stato, è compito del governo della Comunità curare la normalizzazione della segnaletica pubblica (art. 14, 2° e 3° comma legge 3/1986, modif. da legge 1/2016). Questa è espressa in lingua catalana, eventualmente accompagnata da segni grafici per facilitare la comprensione, mentre alla redazione in forma bilingue si può ricorrere ove lo richiedano specifiche esigenze socio-linguistiche. In tale ipotesi, l'indicazione in castigliano segue quella in catalano, trattandosi di lingua propria delle Isole Baleari (art. 15 legge 3/1986). Infine, il legislatore del 1986 ha prescritto un termine (tre anni) per la redazione in catalano o l'eventuale rettifica nella stessa lingua dei toponimi riferiti nell'art.

⁵² Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

⁵³ Peraltro, proprio con l'intento di promuovere l'impiego della lingua catalana nella vita istituzionale, sociale ed economica, di lì a poco il legislatore ha approvato la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública.

14, fermo restando che, accanto alle forme ridenominate o corrette, possono conservarsi le denominazioni originarie che abbiano un valore storico-artistico rilevante (seconda disposizione transitoria).

Nel tempo, la legislazione progressivamente intervenuta ha ricevuto attuazione e appositi regolamenti hanno istituito la Commissione sulla toponomastica e stabilito le forme ufficiali dei toponimi (decreto 36/1988, modificato da decreto 50/1990 e da decreto 2/2004), senza tuttavia regolare il procedimento per il mutamento delle denominazioni dei municipi ovvero per l'adattamento della forma catalana dei toponimi esistenti.⁵⁴

A proposito del mutamento della toponomastica per ragioni legate al recupero di tradizioni più o meno antiche, curiosa è la vicenda che ha interessato la denominazione della capitale dell'arcipelago: il nome "Palma", indicato già nello statuto di autonomia, veniva dapprima modificato dalla Comunità in "Palma de Mallorca" (legge 6/2012) per tornare, successivamente, a riacquistare la versione originaria (legge 15/2016). In sostanza, la motivazione che aveva ispirato il primo mutamento, cioè recuperare il toponimo del municipio nella sua denominazione tradizionale "Palma de Mallorca", cedeva il posto alla considerazione di eventi risalenti addirittura alla dominazione romana che aveva introdotto il nome "Palma", sostituito all'arrivo degli arabi con "Mallorca", fino al ripristino del primo toponimo all'inizio del XVIII secolo. Questa consapevolezza ha fatto concludere – salvo ulteriori ripensamenti in futuro – che il nome "Palma", in quanto utilizzato più a lungo nel tempo, è quello meritevole di essere ristabilito e conservato.

Comunità Valenzana

Variante del catalano secondo la prevalente opinione dei linguisti, la lingua valenzana – come viene ufficialmente denominata – è parlata nella corrispondente Comunità da circa il 40% della popolazione.

Lo statuto di autonomia del 1982 (legge organica 5/1982) proclamava, all'art. 7, che il valenzano e il castigliano sono entrambi di uso normale e ufficiale, sanciva l'impegno al rispetto, alla protezione e al recupero del valenzano, rinviando alla legge la definizione dei criteri di applicazione di questa lingua nell'amministrazione e nella scuola. Sempre all'intervento legislativo veniva affidata la delimitazione dei territori nei quali l'impiego dell'uno o dell'altro idioma fosse prevalente, nonché delle zone in cui escludere l'uso e l'insegnamento della lingua propria della Comunità.

Riformato nel 2006 (legge organica 1/2006), lo statuto ha sostanzialmente confermato quella previsione, insistendo però sulla qualificazione del valenzano come lingua propria e istituendo l'Accademia valenzana della lingua (art. 6). Tra i settori di competenza esclusiva della Comunità, compaiono, insieme all'ordinamento degli enti locali, la modifica delle circoscrizioni comunali e la toponomastica (art. 49.1.8).

Ulteriori approfondimenti si devono ricercare, come per le altre Comunità autonome, nella legge linguistica che, in questa Comunità, è intitolata all'uso e all'insegnamento della lingua valenzana (legge 4/1983). La legge, dopo aver confermato il carattere del valenzano quale lingua propria (art. 2) e co-ufficiale (art. 7), rivolge un'intera disposizione alla disciplina della toponomastica, ambito al quale un cenno dedica anche il preambolo (VI). In verità, con riguardo al criterio prescelto per la denominazione delle località, la situazione non appare lineare, alla luce delle diverse fonti che si sono susseguite. L'art. 15 della citata legge del 1983, dalla quale occorre muovere, opta per la toponomastica bilingue (castigliano-valenzano), nella misura in cui il nome ufficiale delle denominazioni lo permetta. Lo stesso principio del bilinguismo deve essere osservato per esprimere i nomi dei comuni che abbiano la denominazione nelle due lingue ufficiali. In pratica, come riferiscono le stesse autorità spagnole, è accaduto che la maggior parte dei comuni ubicati nella zona dove è di uso comune la lingua valenzana hanno ricevuto la denominazione unica in questa lingua, pochi hanno optato per la doppia denominazione (es. Alicante/Alacant) e alcuni mantengono la denominazione ufficiale in castigliano.⁵⁵

Il Consiglio della *Generalitat* è l'organo competente a stabilire i nomi ufficiali dei comuni, dei territori, degli insediamenti abitativi, dei luoghi geografici, delle vie di comunicazione interurbane e dei toponimi della Comunità, mentre spetta ai comuni la denominazione delle vie urbane. Le determinazioni adottate dal

⁵⁴ Per questi rilievi, cfr. Ballester Cardell, M., «Una nova empenta per a l'ús social de la llengua catalana a les Illes Balears. L'avanc inestable, i no sempre lineal, de la normalització lingüística», in *Revista de Llengua i Dret*, n° 66, 2016, p. 100 e nota 51.

⁵⁵ Cfr. *Cuarto informe*, cit., p. 81.

Consiglio, nel rispetto degli standard internazionali sottoscritti dallo Stato, hanno valore legale a tutti gli effetti e, conformemente a quelle determinazioni, deve predisporre la segnaletica pubblica.

La norma rinvia a ulteriori disposizioni di rango regolamentare, che sono state progressivamente approvate e che danno conferma della pluralità delle soluzioni individuabili per esprimere i toponimi, anche in ragione della loro zonizzazione. Il decreto 58/1992, sulla modifica dei nomi dei municipi, oltre a ribadire che i comuni con doppia denominazione devono mantenere la forma bilingue, stabilisce che i loro nomi possono essere espressi in castigliano, in valenzano o in entrambe le lingue. Da parte sua, l'ordinanza dell'assessorato regionale all'istruzione e alla scienza del 1° dicembre 1993, esecutiva del decreto 145/1986 e concernente l'uso delle lingue ufficiali nella toponomastica, nella segnaletica delle vie di comunicazione e dei servizi pubblici ubicati nel territorio della Comunità, dispone che la lingua da utilizzare nei toponimi è quella prevalente nella zona corrispondente; pertanto se i toponimi conoscono una denominazione in entrambe le lingue, si utilizza il castigliano o il valenzano nei territori con “*predominio lingüístico*”, rispettivamente, dell'una o dell'altra lingua.⁵⁶ Infine, con il decreto 16/2017, il Consiglio della Generalitat ha approvato il cambiamento della denominazione del municipio di “Valencia” nella forma esclusiva valenzana “València”.

Galizia

Il galego, parlato nella corrispondente Comunità da oltre il 55% della popolazione, è la lingua propria della Galizia cui lo statuto riconosce lo *status* della ufficialità insieme al castigliano (art. 5 legge organica 1/1981).⁵⁷ Sulle caratteristiche di lingua propria e ufficiale ritorna, in diverse occasioni, la legge di normalizzazione linguistica (legge 3/1983) che, con riferimento alla regolamentazione della toponomastica, sceglie il principio del monolinguisimo galego.

In base all'art. 10, infatti, i toponimi hanno come unica forma quella galega; spetta alla *Xunta* della Comunità determinare i nomi ufficiali dei municipi, dei territori, dei nuclei abitativi, delle vie di comunicazione interurbane e dei toponimi della regione, mentre l'odonomastica è di competenza comunale. Analogamente a quanto già riportato per le altre Comunità, la norma prosegue indicando che le denominazioni, così individuate, sono quelle legali a tutti gli effetti e ad esse deve conformarsi la segnaletica pubblica, che la *Xunta* di Galizia avrà cura di normalizzare nel rispetto degli impegni internazionali assunti dallo Stato.

La normativa richiamata ha ricevuto attuazione mediante svariati decreti. Tra questi, si segnalano il decreto 43/1984 (modificato dal decreto 174/1998), che regola la composizione e le funzioni della Commissione sulla toponomastica, organo consultivo della *Xunta* di Galizia, e il decreto 132/1984, relativo al procedimento per la fissazione e il recupero della toponomastica galega. Ulteriori decreti, adottati tra il 1996 e il 2003, hanno stabilito i toponimi ufficiali per le quattro province della regione: A Coruña, Lugo, Orense e Pontevedra.⁵⁸

Nonostante la nitida indicazione del monolinguisimo nella determinazione dei nomi di luogo, l'esperienza ha dimostrato che le previsioni normative non sempre ricevono piena realizzazione, privilegiandosi di fatto, ad esempio per i nomi delle strade, il ricorso alla sola lingua castigliana.⁵⁹

5 I toponimi come espressioni identitarie e del patrimonio culturale immateriale

Fino a questo punto, ci si è concentrati sulle soluzioni che i legislatori regionali, nell'ambito dei rispettivi statuti di autonomia e delle leggi di normalizzazione linguistica, hanno individuato per la disciplina dei nomi delle località nelle Comunità ove è presente una lingua propria e ufficiale. Tuttavia, non bisogna dimenticare che, accanto alle attribuzioni in materia linguistica esplicitamente riconosciute ad alcune Comunità, altri titoli

⁵⁶ Bellosio, M.J.I., «La toponimia urbana», cit., p. 282.

⁵⁷ Lo statuto è stato modificato con legge organica 18/2002, ma senza incidere nella materia linguistica. L'art. 5, nella versione originaria, sanciva altresì il dovere di conoscere il galego; il precetto venne dichiarato incostituzionale con STC 84/1986.

⁵⁸ Sulla disciplina della toponomastica in Galizia, anche in comparazione con Catalogna, Paese Basco e Principato delle Asturie, e sulle vicende che hanno interessato la modificazione del toponimo “La Coruña” in “A Coruña”, cfr., in dottrina: López Portas, M. B., Martínez Arribas, F., «[A oficialidade das linguas en relación coa toponimia: o caso de A Coruña](#)», in *Revista de Llengua i Dret*, n° 38, 2002, p. 117 ss. e, in precedenza, Cambeiro Cives, L., «[A recuperación legal d'un topónimo: A Coruña](#)», in *Revista de Llengua i Dret*, n° 24, 1995, p. 137 ss. Sulla ufficialità del toponimo “A Coruña”, nella sola forma galega, v. altresì la STS 5 luglio 2006.

⁵⁹ Così riferisce Vacca, A., *Rights to Use Minority Languages*, cit., p. 197.

competenziali – come quelli relativi al regime degli enti locali, al governo del territorio e all’urbanistica – possono avere riflessi sulla regolamentazione della toponomastica, a prescindere dalla presenza sul territorio di lingue diverse dal castigliano.

A questo proposito, basti menzionare, ad esempio, la legge dell’Andalusia sull’autonomia locale (legge 5/2010) la quale, nel regolare il procedimento per il cambiamento delle denominazioni dei municipi, avverte che tra i principi da seguire vi è quello di esprimere il nome in castigliano tenendo conto della toponomastica storica della località (art. 107.1 b) o, ancora, la legge in tema di ordinamento territoriale e urbanistica della regione di Murcia (legge 13/2015) che include nella categoria “*suelo urbano de núcleo rural*” i terreni caratterizzati dalla presenza di agglomerati e infrastrutture individuabili come insediamenti tradizionali ufficialmente riconosciuti da un toponimo (art. 81, 4° comma).

In ogni caso, lo statuto della co-ufficialità non è requisito indispensabile affinché un idioma, regionale o minoritario, riceva la sua visibilità nella determinazione dei toponimi. In altri termini, la mancata attribuzione della ufficialità a una lingua parlata da una porzione non maggioritaria della popolazione non è affatto di ostacolo alla garanzia di determinati diritti linguistici, tra i quali anzi è auspicabile – in presenza di alcuni requisiti cui si è fatto cenno in apertura di questo contributo – che uno Stato democratico, decentrato, pluralista e plurilingue riconosca l’impiego dell’idioma nelle denominazioni dei luoghi pubblici.⁶⁰ In queste circostanze, la scelta politica di esprimere i nomi di luogo in lingue distinte dal castigliano si riconduce al riconoscimento del valore storico-identitario che, comunque, tali lingue assumono nel contesto socio-linguistico locale ovvero, in senso più ampio e al quale non sono insensibili, evidentemente, neppure le Comunità con lingua co-ufficiale, alla opportunità di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale nel quale i toponimi sono certamente ricompresi.

Il primo approccio è riscontrabile nella Comunità aragonese e nel Principato delle Asturie.⁶¹ In Aragona, oltre al castigliano, che è l’unica lingua ufficiale della Comunità, si parlano la lingua catalana, al confine con la Catalogna, e l’aragonese, nella parte settentrionale e in quella orientale della regione. Il riformato statuto di autonomia (legge organica 5/2007) qualifica l’Aragona come “nazionalità storica” (art. 1) e dedica un’intera disposizione alle “Lingue e modalità linguistiche proprie” della regione (art. 7), le quali costituiscono “una delle manifestazioni più rilevanti del patrimonio storico e culturale aragonese e un valore sociale di rispetto, convivenza e comprensione”. In attuazione del medesimo disposto normativo, il legislatore ha provveduto a individuare le zone dove predomina l’uso storico di lingue e modalità linguistiche proprie, regolandone il regime giuridico, comprensivo della toponomastica (legge 3/2013).⁶² Si è così stabilito che in queste zone la denominazione ufficiale dei toponimi può essere espressa, oltre che in castigliano, nella lingua tradizionalmente impiegata nel territorio, fatto salvo ciò che dispone la legislazione sull’ordinamento degli enti locali (art. 22, 1° comma, legge 3/2013). A questo proposito, la legge 7/1999 sulla amministrazione locale stabilisce che i nomi ufficiali dei municipi sono espressi in lingua castigliana o in quella tradizionale. Inoltre, nelle zone in cui l’uso dell’una o dell’altra lingua o modalità linguistica è comune, il Governo di Aragona può autorizzare l’utilizzazione congiunta della denominazione in questa lingua (art. 23 legge 7/1999). In analogia con quanto già esaminato nelle altre Comunità, anche in Aragona spetta al Governo della Comunità, acquisito il parere della Accademia aragonese della lingua, determinare i toponimi, i nomi ufficiali dei territori, degli insediamenti abitativi e delle strade interurbane, mentre la toponomastica urbana è di competenza dei rispettivi comuni ed è bilingue, dovendo esprimersi in castigliano e nella lingua

60 Urrutia Libarona, I., «Apuntes jurídicos», cit., p. 137 ss.

61 Sulla regolamentazione linguistica in Aragona e nelle Asturie, v. in particolare i contributi di: López Susín, J.I., «Estatuto jurídico de las lenguas en la Comunidad autónoma de Aragón», e Pérez Fernández, J. M., «Estatuto jurídico de la lengua asturiana», in Pérez Fernández, J. M., (coord.), *Estudios sobre el estatuto jurídico*, cit., rispettivamente p. 215 ss. e p. 249 ss.

62 Preme segnalare che la legge citata menziona, quali modalità linguistiche proprie di Aragona “le lingue aragonesi con le loro modalità linguistiche di uso predominante nelle aree settentrionale e orientale della Comunità autonoma” (art. 4, 2° comma legge 3/2013), mentre di tenore parzialmente diverso sono la previsione racchiusa nella legge sul patrimonio culturale aragonese, la quale indica l’aragonese e il catalano di Aragona, comprese le varianti dialettali (art. 4 legge 3/1999, da ultimo modificata dalla legge 2/2016), nonché la disposizione, ora abrogata, della legge 10/2009 (sulla quale v. *infra* nel testo) che faceva riferimento, anch’essa, sia all’aragonese che al catalano, quali lingue proprie e storiche del territorio (art. 2, 2° comma), oltre che, naturalmente, alla lingua castigliana. Proprio per il fatto che la legge 3/2013 aveva soppresso i riferimenti all’aragonese e al catalano, una minoranza parlamentare proponeva ricorso di costituzionalità, che però veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale costituzionale, essendo stata modificata nel frattempo la legge 3/1999 che, come sopra riferito, ha recuperato le denominazioni “aragonese” e “catalano” per le lingue e modalità linguistiche di Aragona (STC 56/2016).

tradizionale (art. 22, 2° e 3° comma, legge 3/2013). Per completezza, va precisato che decisamente differente era il criterio che presiedeva alla regolazione della toponomastica secondo la precedente normativa sull'uso, la protezione e promozione delle lingue proprie di Aragona. Era infatti previsto, nelle zone di uso storico prevalente delle lingue proprie, l'impiego esclusivo dei nomi tradizionali non soltanto per i territori, gli insediamenti abitativi, le strade interurbane, ma altresì per le vie urbane per le quali i competenti municipi potevano disporre un'unica denominazione (art. 33 legge 10/2009, abrogata dalla legge 3/2013). Una regressione dunque, almeno con riferimento al paesaggio linguistico, quella realizzata dalla sopraggiunta normativa del 2013 che ha sostituito al regime di monolinguisimo, limitatamente alle zone di uso comune delle lingue proprie e tradizionali, una situazione di bilinguismo diffuso e pressoché generalizzato.

Neppure nelle Asturie si contano lingue ufficiali distinte dal castigliano. Eppure, lo statuto di autonomia (legge organica 7/1981), riformato nel 1999 (legge organica 1/1999), contiene una apposita previsione diretta alla protezione e promozione del *bable* (art. 4) e assegna alla competenza esclusiva della Comunità la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni territoriali (art. 10.1.2), la promozione delle manifestazioni culturali autoctone (art. 10.1.20), nonché lo sviluppo e la protezione del *bable* nelle sue varianti che, come modalità linguistiche, possono utilizzarsi nel territorio del Principato (art. 10.1.21). In attuazione dello statuto, la legge 1/1998 ha riconosciuto il *bable/asturiano*⁶³ come lingua tradizionale (art. 1), estendendo il regime di tutela e promozione previsto per questo idioma al gagliego/asturiano nelle zone in cui quest'ultimo riveste il carattere di modalità linguistica propria (art. 2). Le denominazioni ufficiali dei toponimi della Comunità sono quelle tradizionali. Qualora un toponimo abbia un uso generalizzato nella sua versione tradizionale e in castigliano, la denominazione può essere espressa in forma bilingue. Spetta al Consiglio di governo, previo parere della giunta della toponomastica, stabilire i toponimi della Comunità, ferme restando le competenze municipali e statali (art. 15 legge 1/1998). Apposite norme regolamentari hanno disciplinato la composizione e il funzionamento della menzionata giunta della toponomastica (decreto 38/1982) e il procedimento di recupero e fissazione, non dell'intera toponomastica, bensì soltanto dei nomi ufficiali dei comuni e dei capoluoghi, delle parrocchie rurali e degli insediamenti abitativi della Comunità autonoma (decreto 98/2002). Il decreto 14/2019 ha stabilito, in sostituzione di quelle previgenti, le denominazioni ufficiali dei toponimi del Comune di Oviedo, riconoscendo al capoluogo delle Asturie l'ufficialità del toponimo tradizionale "Uviéu".⁶⁴

Il secondo approccio è specialmente evidente nella legislazione di alcune Comunità che, sulla scia della citata legge statale 10/2015 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nell'esercizio della competenza statutariamente fissata in materia di promozione della cultura, dedicano attenzione ai toponimi nella loro dimensione culturale. È il caso della Galizia che include nella nozione di "patrimonio culturale immateriale", agli effetti della legge 5/2016, tra l'altro, la lingua, le tradizioni ed espressioni orali, la toponomastica (art. 9, 3° comma); dispone che gli strumenti di pianificazione urbanistica garantiscano il rispetto della toponomastica ufficialmente approvata (art. 35, 2° comma); assegna alla *Xunta* e alle altre istituzioni della Comunità, nel rispetto delle indicazioni internazionali, il compito di vigilare per la conservazione della toponomastica tradizionale "que se considera como valor identitario de la Comunidad Autónoma, así como un instrumento para la concreción de la denominación geográfica de los pueblos y de sus bienes" (art. 68, 2° comma). Una disposizione *ad hoc* regola in questa regione la segnaletica relativa ai Cammini di Santiago, sia dentro che fuori dal territorio della Galizia (art. 81). Nel primo caso, la lingua da impiegare è il gagliego, con la precisazione che, qualora gli idiomi siano diversi, la forma gagliega debba avere la precedenza e apparire con caratteri tipografici di maggiori dimensioni. Nel secondo caso, la norma auspica la conclusione di accordi per far sì che la segnaletica sia realizzata in lingua gagliega e i toponimi siano indicati correttamente.

Anche nel Paese basco la toponomastica, assieme all'idioma e alle tradizioni ed espressioni orali della cultura, rientra nel patrimonio culturale immateriale (art. 11 a) legge 6/2019) e analoghi riferimenti si ritrovano nelle leggi adottate da Comunità prive di lingua co-ufficiale. Nella regione di La Rioja, ad esempio, la formulazione include nel patrimonio culturale storico e artistico, e più precisamente nel patrimonio etnografico, "la toponomastica

63 In realtà, la riforma statutaria del 1999, almeno con riguardo alla introduzione della norma sulla protezione del *bable*, venne realizzata per dare copertura statutaria alla legge 1/1998.

64 Sulla situazione nelle Asturie, cfr. Perez Fernandez, J. M., «El régimen jurídico de la toponimia en Asturias: luces y sombras», in *Revista de Llengua i Dret*, n° 48, 2007, p. 223 ss., anche per il concetto di "lingua tradizionale" – con riferimento al *bable* e al gagliego/asturiano che secondo l'A. coincide con quello di "lingua propria" – e sul significato da attribuire alla "forma tradizionale" delle denominazioni (pp. 238-239).

tradizionale dei termini rurali e urbani e le peculiarità linguistiche del castigliano parlato nella Comunità autonoma” (art. 2, 1° comma e art. 63.2 j) legge 7/2004). Analogamente, la normativa delle Isole Canarie comprende tra i beni di interesse culturale immateriale e appartenenti al patrimonio etnografico i toponimi tradizionali (art. 25 a) e art. 96.1 g) legge 11/2019), raccomandando il recupero e l’impiego, in aggiunta alle attuali denominazioni della segnaletica stradale, delle denominazioni indigene, scientificamente riconosciute (art. 106 b).

6 Conclusioni. L’esperienza spagnola e il diritto comparato: luci e ombre

La ricchezza storica, linguistica e culturale della Spagna trova corrispondenza nel suo “paesaggio linguistico”. Le scelte del legislatore, sia statale che *autonómico*, con riferimento alla disciplina della toponomastica discendono dalle politiche dettate per la valorizzazione degli idiomi – propri, regionali, minoritari, co-ufficiali, a seconda dei casi – e per la salvaguardia delle rispettive comunità dei parlanti e dei loro valori identitari. In tal senso, la Spagna non è affatto un caso isolato; infatti, la tutela delle comunità alloglotte attraverso l’impiego di toponimi tradizionali nelle aree di insediamento autoctono interessa, sebbene con approcci diversi, la gran parte degli ordinamenti pluralisti e plurilingui e, in linea di massima, si inserisce nel modello promozionale e garantista accolto per la protezione delle formazioni sociali di lingua e cultura diversa da quella nazionale.⁶⁵

Va segnalato, tuttavia, che una certa diffidenza permane nel comportamento di quei Paesi che, pur non potendo ignorare l’esistenza entro i loro confini di situazioni minoritarie, stentano a vincolarsi sul piano internazionale con puntuali misure di promozione – incluse quelle in materia di toponomastica tradizionale – a sostegno delle comunità alloglotte presenti nei rispettivi territori e dei loro idiomi, magari per il timore che un simile riconoscimento possa mettere in pericolo l’integrità della nazione. Basti in proposito ricordare la mancata adesione alle citate convenzioni del Consiglio d’Europa da parte di Stati da tempo abituati a confrontarsi, all’interno dei rispettivi confini, con situazioni di pluralismo linguistico e culturale. Così, la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali non è ancora stata nemmeno firmata dalla Francia ed è stata soltanto firmata ma non ratificata dal Belgio; la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata firmata ma non ancora ratificata dall’Italia e dalla Francia,⁶⁶ mentre manca ancora anche soltanto la firma da parte del Belgio.

Ad ogni modo, considerando sinteticamente in una prospettiva comparata le normative più sensibili alla conservazione e promozione della toponomastica nelle lingue distinte da quella di Stato, va premesso che l’atteggiamento del legislatore risulta variamente modulato a seconda che l’ordinamento: a) preveda o meno l’uso ufficiale, almeno a livello locale, degli idiomi minoritari, eventualmente fino a riconoscere ad essi (o ad alcuni di essi) la parificazione giuridica alla lingua ufficiale dello Stato; b) subordini gli usi pubblici delle lingue minoritarie ad una certa percentuale di parlanti ovvero ad un numero minimo di richieste entro un determinato ambito geografico oppure prescindendo da tali requisiti; c) scelga di ispirare il regime della tutela minoritaria al principio di territorialità ovvero di personalità, a seconda che valorizzi il luogo dell’insediamento territoriale oppure la libertà di scelta dell’idioma minoritario da parte dei parlanti ovunque essi risiedano sul territorio nazionale; d) opti per il modello del bilinguismo totale o integrale ovvero per quello del separatismo linguistico, in ragione della preferenza accordata, rispettivamente, alla esigenza di agevolare i contatti e l’integrazione culturale tra le diverse componenti nazionali nelle aree mistilingui oppure alla necessità di favorire la conservazione del gruppo minoritario evitandone l’assimilazione al gruppo economicamente e culturalmente più forte. Peraltro, non è affatto esclusa una certa mescolanza dei suddetti criteri ispiratori all’interno del medesimo ordinamento, ben potendo accogliersi, ad esempio, sia il principio personale che territoriale, sia il bilinguismo che il separatismo linguistico a seconda del settore

65 Sui modelli di protezione delle minoranze linguistiche nel diritto comparato, cfr. Toniatti, R., «Minoranze e minoranze protette: modelli costituzionali comparati», in Bonazzi, T., Dunne, M., (a cura di), *Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali*, Bologna, il Mulino, 1994, p. 273 ss.

66 Con la decisione n. 99-412 del 15/06/1999, il *Conseil constitutionnel* ha considerato la contrarietà di un’eventuale ratifica della Carta europea delle lingue non soltanto rispetto all’art. 2 Cost. francese (“La lingua della repubblica è il francese”), ma anche in relazione ai principi dell’indivisibilità della Repubblica, dell’eguaglianza dei cittadini e dell’unità del popolo francese proclamati dagli artt. 2 e 3 Cost., in quanto “principi fondamentali che si oppongono al riconoscimento di diritti collettivi a qualsiasi gruppo, che sia definito da una comunità d’origine, di cultura, di lingua o di credenza”. Peraltro, nel 2008, una riforma costituzionale ha introdotto il nuovo art. 75-1 ai sensi del quale: “Le lingue regionali appartengono al patrimonio della Francia” (l. cost. 2008-724 del 23 luglio 2008).

specifico (scuola, rapporti con la pubblica amministrazione, *media*, toponomastica) nel quale le misure di protezione sono destinate a trovare concreta applicazione.

Anche la questione dell'impiego congiunto della lingua ufficiale di Stato e della/e lingua/e minoritaria/e (bi/trilinguismo) ovvero dell'uso esclusivo della seconda (monolinguisma) per indicare i toponimi nei territori di insediamento storico dei gruppi minoritari viene diversamente affrontata e risolta negli ordinamenti plurilingui. Solo per citare alcuni esempi, se in Italia la scelta dell'uno o dell'altro criterio si riconduce alla presenza di accordi internazionali, a consolidate tradizioni storiche oppure alla rilevanza esclusivamente locale di alcuni toponimi,⁶⁷ in altre realtà prevale il regime di bilinguismo. Così, in Slovenia i toponimi sono indicati in sloveno e nella lingua minoritaria delle due comunità autoctone italiana e ungherese⁶⁸ e, analogamente, in Croazia vige il regime di bilinguismo o multilinguismo;⁶⁹ similmente, segnali bilingui sono in uso in Austria per la minoranza slovena della Carinzia e per le minoranze croata e ungherese del Burgenland;⁷⁰ anche in Ungheria le località sono tendenzialmente indicate in forma bilingue, ad eccezione delle denominazioni di rilievo strettamente locale in uso nelle aree tradizionalmente abitate dalle comunità minoritarie che possono essere espresse nella sola lingua della minoranza, e i nomi geografici indicati nella lingua minoritaria sono riconosciuti come toponimi ufficiali.⁷¹ Altrove l'ordinamento non si oppone alla espressione del toponimo esclusivamente nell'idioma minoritario nei territori in cui a questo è attribuito il carattere della ufficialità, come si è evidenziato per la Spagna e come accade in Italia nella Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* dove i toponimi sono espressi soltanto in francese, nonché in Belgio dove le indicazioni topografiche sono solitamente segnalate nella lingua della regione (francese, neerlandese o tedesco), mentre nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale vige il regime di bilinguismo anche nella toponomastica.

In conclusione, si può affermare allora che la diversità di regolamentazione giuridica della toponomastica, riscontrabile nel territorio di numerosi Paesi europei, non impedisce di cogliere un dato unificante e comune che consiste nella tendenziale disponibilità dei pubblici poteri al recupero dei nomi di luogo tradizionali nelle aree di insediamento storico. È quanto risulta dal complesso delle normative che gli ordinamenti hanno adottato e progressivamente aggiornato in materia di protezione dei diritti delle minoranze nazionali o autoctone, uso ufficiale delle lingue e degli alfabeti, autogoverno locale, organizzazione territoriale, denominazioni di abitati, strade e piazze.

Di primo acchito questo atteggiamento colpisce favorevolmente l'osservatore, specialmente a fronte della maggiore ritrosia rinvenibile, invece, in tutti quegli ambiti che implicano il riconoscimento di più impegnativi usi pubblici delle lingue diverse da quella nazionale – come l'insegnamento della/nella lingua minoritaria, i rapporti con l'amministrazione e con gli organi giudiziari – nei quali, oltre ad ingenti risorse finanziarie, lo Stato deve essere in grado di assicurare l'adeguata formazione del personale preposto ai relativi settori. A conferma di quanto ora rilevato si pensi, da un lato, alla generalizzata ratifica, da parte degli Stati firmatari, dell'art. 10, 2° comma, lett. g) della menzionata Carta europea delle lingue regionali o minoritarie a garanzia del recupero della toponomastica storica e, dall'altro lato, alle riserve implicite nella mancata sottoscrizione

67 In Italia, sono due le regioni a statuto speciale dove le lingue tedesca e francese sono parificate alla lingua italiana: si tratta rispettivamente, del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*. Tuttavia, il criterio accolto per la regolamentazione della toponomastica non è identico: nella prima regione vige infatti l'obbligo della toponomastica bilingue, mentre nella seconda i toponimi sono espressi esclusivamente in francese (v. *infra* nel testo), ad eccezione del capoluogo che ha denominazione bilingue (Aosta/Aoste). La doppia denominazione delle due regioni compare nell'art. 116 Cost. riformato nel 2001. Sulla regolamentazione della toponomastica in Italia, sia consentito rinviare a Piergigli, V., «Toponomastica e tutela giuridica delle minoranze linguistiche. Peculiarità della disciplina italiana e profili comparati», in Finco, F., Iannaccaro, G., (a cura di), *Nomi, luoghi, identità. Toponomastica e politiche linguistiche. Atti del Convegno internazionale di studi. Cividale del Friuli, 17-19 novembre 2011*, Udine, Società filologica friulana, 2014, p. 271 ss.

68 In Slovenia, la Cost. del 1991 riconosce i diritti delle minoranze italiana e ungherese (artt. 11 e 64); per la regolamentazione della toponomastica bilingue, riferimenti si rinvengono nelle leggi sull'autogoverno locale (1993, modificata nel 1994 e nel 1998), sulle comunità etniche autogestite (1994) e sull'uso pubblico della lingua slovena (2004), nonché negli statuti degli enti locali.

69 In Croazia, la normativa essenziale in materia è contenuta nella legge sull'uso della lingua e dell'alfabeto delle minoranze nazionali (2000) e nella l. cost. 13 dicembre 2002 sui diritti delle minoranze nazionali, mentre la Cost. del 1990, più volte revisionata, contiene riferimenti generali alla protezione delle minoranze nazionali nel preambolo e negli artt. 12 e 15.

70 In Austria, la normativa più significativa risulta dal trattato di Stato (1955), dalla legge sui gruppi linguistici (1972), dalla legge sulla segnaletica stradale (1972), oltre che da ordinanze dettate per i singoli *Länder* (es. ordinanza del 2000 per il Burgenland, ordinanza del 2006 per la Carinzia).

71 V. artt. 6§1 d) e 18 l. 179/2011 sui diritti delle nazionalità (che ha sostituito la l. 77/1993 sui diritti delle minoranze etniche e nazionali) e il decreto governativo 303/2007 sulla istituzione e registrazione delle denominazioni geografiche ufficiali.

delle numerose opzioni in cui si articola, nel testo della medesima disposizione, il contenuto del diritto all'uso della lingua regionale o minoritaria nel settore dei rapporti amministrativi e dei servizi pubblici.

Senonché, l'impressione positiva scaturente dalla constatazione della diffusa inclinazione degli Stati, almeno in linea di principio, a valorizzare o comunque a non ostacolare il ripristino della toponomastica tradizionale, a ciò incoraggiati sia da precisi obblighi internazionali che dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite, non trova sempre conforto in maniera altrettanto convincente e chiara sul piano pratico. Interventi normativi frammentari e lacunosi si sommano frequentemente ai ritardi nella fase di attuazione, determinando in sostanza la scarsa effettività delle discipline adottate. Non bisogna poi sottovalutare il pericolo che discutibili interventi di traduzione⁷² o fantasiosi tentativi onomaturgici nella individuazione e trascrizione dei toponimi possano addirittura allontanare il conseguimento dell'obiettivo. Secondo quanto si è avuto modo di segnalare, nemmeno le Comunità autonome spagnole possono ritenersi del tutto esenti da queste criticità, oltre al fatto che le revisioni della normativa – per quanto propense al ripristino delle denominazioni tradizionali – determinano la necessità di aggiornare segnali, cartelli, strumenti cartografici, nonché i documenti di identità personale. Si tratta di aspetti problematici che, se non risolti col dovuto rigore, con ragionevole tempestività e con la messa a disposizione di risorse economiche adeguate, non soltanto contribuiscono a rallentare la realizzazione di un profilo importante delle politiche linguistiche, ma rischiano altresì di minacciare seriamente la pacifica convivenza intercomunitaria, generando episodi conflittuali anche accesi tra le diverse componenti sociali.⁷³

La toponomastica risulta essere un settore sensibile forse più di altri in considerazione della percezione visiva e immediata che offre della predisposizione di un dato ordinamento nei confronti delle identità culturali presenti sul territorio. A fronte della disponibilità – se non altro sul piano delle previsioni e degli impegni formali – da parte dei pubblici poteri al recupero delle denominazioni storiche, si deve riscontrare la tendenza a collocare la garanzia dell'uso dei toponimi tradizionali ad uno dei livelli meno significativi in una ipotetica graduazione delle azioni positive di tutela minoritaria.

L'apparente *favor* verso il ripristino della toponomastica storica può essere allora interpretato o come indice della scarsa consapevolezza, perfino negli ordinamenti inclini alla adozione di politiche linguistiche aperte e liberali, del valore altamente simbolico che i nomi dei luoghi negli idiomi minoritari rivestono per le comunità alloglotte oppure, all'inverso, come segno dell'avvertito impatto sociale che in questo settore più che in altri le decisioni politiche assumono sul piano dei rapporti intercomunitari, al punto da scoraggiare i pubblici poteri nella adozione di interventi reali ed efficaci di promozione. Tanto nel primo quanto nel secondo caso, le misure di tutela predisposte non valorizzano adeguatamente i toponimi quali beni culturali dal forte significato identitario, i profili tecnici connessi alla attribuzione delle denominazioni dei luoghi vengono sottovalutati e la loro determinazione viene di regola rinviata alla competenza e alla discrezionalità delle autorità locali, non sempre opportunamente orientate in proposito da apposite linee-guida degli organi statali.

A prescindere dalle peculiarità che possono caratterizzare, finanche all'interno di un medesimo ordinamento, le scelte assunte nel settore della toponomastica da parte dei livelli decentrati di governo, ciò su cui occorre insistere è, in definitiva, la garanzia della effettività delle misure formalmente previste. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede il sinergico adoperarsi sia delle autorità nazionali, statali e locali, che degli organismi sovranazionali preposti alla verifica periodica della implementazione degli impegni internazionali assunti e, in particolare, della Carta delle lingue regionali o minoritarie, nonché, ove ratificata, della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Infine, ma non per ultimo, per l'attuazione pratica dei disposti normativi continua ad essere determinante ovunque il ruolo vigile e attento delle stesse comunità dei parlanti. Con la loro attiva partecipazione ai processi decisionali che le riguardano, queste comunità possono realmente concorrere a impedire, anche attraverso l'impiego o la riscoperta della toponomastica tradizionale, che interi patrimoni di lingua e cultura vadano irrimediabilmente dispersi.

72 Sulle problematicità delle operazioni di traduzione dei nomi geografici, cfr. Mestres i Serra, J. M., Santamaria i Jordà, C., «[Els noms propis geogràfics no catalans](#)», in *Revista de Llengua i Dret*, n° 27, 1997, p. 23 ss.

73 Si pensi, ad esempio, alle criticità tuttora presenti in Alto Adige. Per un commento, sia consentito il rinvio a Piergigli, V., «The legal regulation of toponomastics in Italian law and the specific situation in Trentino-Alto Adige/Südtirol», in de Vergottini, G., Piergigli, V., (eds), *Topographical names*, cit., p. 113 ss.